**Parlamento europeo**
2024-2029

*Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

**2023/0435(COD)**

31.3.2025

# EMENDAMENTI
# 20 - 249

**Progetto di relazione**
**Alex Agius Saliba**
(PE768.075v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/2302 per rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e per semplificare e chiarire alcuni aspetti della direttiva

Proposta di direttiva
(COM(2023)0905 – C9-0436/2023 – 2023/0435(COD))

**Emendamento 20**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (2) Al fine di perseguire tali obiettivi, la direttiva (UE) 2015/2302 ha ampliato la definizione del termine "pacchetto" rispetto alla direttiva 90/314/CEE. La direttiva (UE) 2015/2302 ha specificato ulteriormente i diritti esistenti dei viaggiatori e ne ha introdotti di nuovi, come il diritto dei viaggiatori di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza spese di risoluzione, a determinate condizioni, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie. Inoltre, con la direttiva (UE) 2015/2302 è stato introdotto il nuovo concetto di "servizio turistico collegato", che comprende le prenotazioni effettuate in un unico punto vendita e quelle effettuate presso diversi punti vendita che un professionista agevola in modo mirato. ***I servizi turistici collegati sono per lo più trattati come servizi autonomi, ma i pagamenti ricevuti da un professionista che agevola un servizio turistico collegato devono essere protetti dall'insolvenza di tale professionista. La direttiva (UE) 2015/2302 ha inteso garantire la trasparenza obbligando i professionisti a informare i viaggiatori in merito alla natura del prodotto turistico offerto e ai diritti connessi mediante i moduli informativi standard di cui agli allegati I e II della direttiva.*** | (2) Al fine di perseguire tali obiettivi, la direttiva (UE) 2015/2302 ha ampliato la definizione del termine "pacchetto" rispetto alla direttiva 90/314/CEE. La direttiva (UE) 2015/2302 ha specificato ulteriormente i diritti esistenti dei viaggiatori e ne ha introdotti di nuovi, come il diritto dei viaggiatori di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza spese di risoluzione, a determinate condizioni, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie. Inoltre, con la direttiva (UE) 2015/2302 è stato introdotto il nuovo concetto di "servizio turistico collegato", che comprende le prenotazioni effettuate in un unico punto vendita e quelle effettuate presso diversi punti vendita che un professionista agevola in modo mirato. |

Or. en

**Emendamento 21**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (2) Al fine di perseguire tali obiettivi, la direttiva (UE) 2015/2302 ha ampliato la definizione del termine "pacchetto" rispetto alla direttiva 90/314/CEE. La direttiva (UE) 2015/2302 ha specificato ulteriormente i diritti esistenti dei viaggiatori e ne ha introdotti di nuovi, come il diritto dei viaggiatori di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza spese di risoluzione, a determinate condizioni, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie. Inoltre, con la direttiva (UE) 2015/2302 è stato introdotto il nuovo concetto di "servizio turistico collegato", che comprende le prenotazioni effettuate in un unico punto vendita e quelle effettuate presso diversi punti vendita che un professionista agevola in modo mirato. ***I servizi turistici collegati sono per lo più trattati come servizi autonomi, ma i pagamenti ricevuti da un professionista che agevola un servizio turistico collegato devono essere protetti dall'insolvenza di tale professionista. La direttiva (UE) 2015/2302 ha inteso garantire la trasparenza obbligando i professionisti a informare i viaggiatori in merito alla natura del prodotto turistico offerto e ai diritti connessi mediante i moduli informativi standard di cui agli allegati I e II della direttiva.*** | (2) Al fine di perseguire tali obiettivi, la direttiva (UE) 2015/2302 ha ampliato la definizione del termine "pacchetto" rispetto alla direttiva 90/314/CEE. La direttiva (UE) 2015/2302 ha specificato ulteriormente i diritti esistenti dei viaggiatori e ne ha introdotti di nuovi, come il diritto dei viaggiatori di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza spese di risoluzione, a determinate condizioni, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie. Inoltre, con la direttiva (UE) 2015/2302 è stato introdotto il nuovo concetto di "servizio turistico collegato", che comprende le prenotazioni effettuate in un unico punto vendita e quelle effettuate presso diversi punti vendita che un professionista agevola in modo mirato. |

Or. en

**Emendamento 22**
**Pablo Arias Echeverría**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (2) Al fine di perseguire tali obiettivi, la direttiva (UE) 2015/2302 ha ampliato la | (2) Al fine di perseguire tali obiettivi, la direttiva (UE) 2015/2302 ha ampliato la |

| | |
|---|---|
| definizione del termine "pacchetto" rispetto alla direttiva 90/314/CEE. La direttiva (UE) 2015/2302 ha specificato ulteriormente i diritti esistenti dei viaggiatori e ne ha introdotti di nuovi, come il diritto dei viaggiatori di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza spese di risoluzione, a determinate condizioni, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie. Inoltre, con la direttiva (UE) 2015/2302 è stato introdotto il nuovo concetto di "servizio turistico collegato", che comprende le prenotazioni effettuate in un unico punto vendita e quelle effettuate presso diversi punti vendita che un professionista agevola in modo mirato. I servizi turistici collegati sono per lo più trattati come servizi autonomi, ma i pagamenti ricevuti da un professionista che agevola un servizio turistico collegato devono essere protetti dall'insolvenza di tale professionista. La direttiva (UE) 2015/2302 ha inteso garantire la trasparenza obbligando i professionisti a informare i viaggiatori in merito alla natura del prodotto turistico offerto e ai diritti connessi mediante i moduli informativi standard di cui agli allegati I e II della direttiva. | definizione del termine "pacchetto" rispetto alla direttiva 90/314/CEE. La direttiva (UE) 2015/2302 ha specificato ulteriormente i diritti esistenti dei viaggiatori e ne ha introdotti di nuovi, come il diritto dei viaggiatori di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza spese di risoluzione, a determinate condizioni, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie. Inoltre, con la direttiva (UE) 2015/2302 è stato introdotto il nuovo concetto di "servizio turistico collegato", che comprende le prenotazioni effettuate in un unico punto vendita e quelle effettuate presso diversi punti vendita che un professionista agevola in modo mirato. I servizi turistici collegati sono per lo più trattati come servizi autonomi, ma i pagamenti ricevuti da un professionista che agevola un servizio turistico collegato devono essere protetti dall'insolvenza di tale professionista. La direttiva (UE) 2015/2302 ha inteso garantire la trasparenza obbligando i professionisti a informare i viaggiatori in merito alla natura del prodotto turistico offerto e ai diritti connessi mediante i moduli informativi standard di cui agli allegati I e II della direttiva. ***Nonostante gli sforzi compiuti dalla direttiva (UE) 2015/2302 per garantire la trasparenza e fornire informazioni chiare ai viaggiatori, persiste una mancanza di uniformità riguardo alla comunicazione dei loro diritti.*** |
| | Or. es |

**Emendamento 23**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (3) Sebbene complessivamente la | (3) Sebbene complessivamente la |

| | |
|---|---|
| direttiva (UE) 2015/2302 abbia funzionato bene, ***varie*** sfide sono emerse dall'inizio della sua applicazione il 1º luglio 2018. La pandemia di COVID-19 e le misure governative correlate hanno avuto un impatto significativo sia sul settore dei viaggi sia sui viaggiatori e hanno messo in luce alcune carenze dei modelli commerciali prevalenti, mostrando che alcune disposizioni specifiche della direttiva potrebbero essere chiarite. | direttiva (UE) 2015/2302 abbia funzionato bene, ***talune*** sfide sono emerse dall'inizio della sua applicazione il 1º luglio 2018. La pandemia di COVID-19 e le misure governative correlate hanno avuto un impatto significativo sia sul settore dei viaggi sia sui viaggiatori e hanno messo in luce alcune carenze dei modelli commerciali prevalenti, mostrando che alcune disposizioni specifiche della direttiva potrebbero essere chiarite. |

Or. en

**Emendamento 24**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (5) ***Se da un lato*** si ritiene che nel complesso la definizione di "pacchetto" sia stata efficace, ***dall'altro*** è opportuno chiarire e semplificare la definizione di servizio turistico collegato e le relative norme, nonché la distinzione di tale servizio rispetto ai pacchetti. ***Il chiarimento e la semplificazione delle definizioni e dei concetti di "pacchetto" e "servizio turistico collegato" dovrebbero aumentare la certezza del diritto per tutte le parti e nel contempo rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e garantire condizioni di parità per i professionisti. Parallelamente dovrebbe essere ridotto il numero di moduli informativi che i professionisti devono utilizzare per informare i viaggiatori sui loro diritti.*** | (5) Si ritiene che nel complesso la definizione di "pacchetto" sia stata efficace, è ***tuttavia*** opportuno chiarire e semplificare la definizione di servizio turistico collegato e le relative norme, nonché la distinzione di tale servizio rispetto ai pacchetti. |

Or. en

**Emendamento 25**
**Arba Kokalari, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (5) Se da un lato si ritiene che nel complesso la definizione di "pacchetto" sia stata efficace, dall'altro ***è opportuno chiarire e semplificare*** la definizione di servizio turistico collegato e le relative norme***, nonché la distinzione di tale servizio rispetto ai pacchetti***. Il chiarimento e la semplificazione delle definizioni e dei concetti di "pacchetto" ***e*** "servizio turistico collegato" dovrebbero aumentare la certezza del diritto per tutte le parti e nel contempo rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e garantire condizioni di parità per i professionisti. Parallelamente dovrebbe essere ridotto il numero di moduli informativi che i professionisti devono utilizzare per informare i viaggiatori sui loro diritti. | (5) Se da un lato si ritiene che nel complesso la definizione di "pacchetto" sia stata efficace, dall'altro la definizione di servizio turistico collegato e le relative norme ***hanno creato maggiori complessità e incertezza giuridica e nella pratica vengono applicate raramente. A tal fine, le disposizioni che definiscono un "pacchetto" dovrebbero essere semplificate, mentre le disposizioni relative ai servizi turistici collegati dovrebbero essere soppresse nella direttiva (UE) 2015/2302***. Il chiarimento e la semplificazione delle definizioni e dei concetti di "pacchetto"***, mediante la soppressione di*** "servizio turistico collegato"***,*** dovrebbero aumentare la certezza del diritto per tutte le parti e nel contempo rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e garantire condizioni di parità per i professionisti. Parallelamente dovrebbe essere ridotto il numero di moduli informativi che i professionisti devono utilizzare per informare i viaggiatori sui loro diritti. |

Or. en

**Emendamento 26**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (5) Se da un lato si ritiene che nel complesso la definizione di "pacchetto" sia stata efficace, dall'altro ***è opportuno*** | (5) Se da un lato si ritiene che nel complesso la definizione di "pacchetto" sia stata ***ampiamente*** efficace, dall'altro la |

| | |
|---|---|
| ***chiarire e semplificare*** la definizione di servizio turistico collegato e le relative norme***, nonché la distinzione di tale servizio rispetto ai pacchetti***. Il chiarimento e la semplificazione delle definizioni e dei concetti di "pacchetto" e "servizio turistico collegato" dovrebbero aumentare la certezza del diritto per tutte le parti e nel contempo rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e garantire condizioni di parità per i professionisti. Parallelamente dovrebbe essere ridotto il numero di moduli informativi che i professionisti devono utilizzare per informare i viaggiatori sui loro diritti. | definizione di servizio turistico collegato e le relative norme ***non contribuiscono all'obiettivo della semplificazione normativa, sono applicate raramente e rappresentano una fonte di confusione considerevole per i consumatori e i professionisti***. Il chiarimento e la semplificazione delle definizioni e dei concetti di "pacchetto" e "servizio turistico collegato" dovrebbero aumentare la certezza del diritto per tutte le parti e nel contempo rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e garantire condizioni di parità per i professionisti. Parallelamente dovrebbe essere ridotto il numero di moduli informativi che i professionisti devono utilizzare per informare i viaggiatori sui loro diritti. |

Or. en

**Emendamento 27**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(6) Il principio alla base della definizione di "pacchetto" dovrebbe continuare ad essere la sussistenza di una stretta correlazione tra i diversi servizi turistici prenotati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza. Per garantire che non vi siano sovrapposizioni tra la definizione di "pacchetto" e quella di "servizio turistico collegato" ed eliminare le difficoltà nella distinzione tra pacchetti e servizi turistici collegati, le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici per lo stesso viaggio o la stessa vacanza effettuate presso un unico punto vendita, se i servizi turistici sono selezionati prima che il viaggiatore concluda un primo contratto, dovrebbero essere considerate pacchetti*** | ***soppresso*** |

***analogamente ai servizi turistici prenotati presso un unico punto vendita entro un breve periodo di tempo. In entrambi i casi esiste una stretta correlazione tra le prenotazioni dei servizi turistici. Pertanto la definizione di "pacchetto" dovrebbe comprendere entrambe le situazioni, mentre le prenotazioni effettuate al momento di un'unica visita o un unico contatto con un singolo punto vendita non dovrebbero più rientrare nella definizione di servizio turistico collegato.***

Or. en

**Emendamento 28**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(6) Il principio alla base della definizione di "pacchetto" dovrebbe continuare ad essere la sussistenza di una stretta correlazione tra i diversi servizi turistici prenotati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza. Per garantire che non vi siano sovrapposizioni tra la definizione di "pacchetto" e quella di "servizio turistico collegato" ed eliminare le difficoltà nella distinzione tra pacchetti e servizi turistici collegati, le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici per lo stesso viaggio o la stessa vacanza effettuate presso un unico punto vendita, se i servizi turistici sono selezionati prima che il viaggiatore concluda un primo contratto, dovrebbero essere considerate pacchetti analogamente ai servizi turistici prenotati presso un unico punto vendita entro un breve periodo di tempo. In entrambi i casi esiste una stretta correlazione tra le prenotazioni dei servizi turistici. Pertanto la definizione di "pacchetto" dovrebbe*** | ***soppresso*** |

***comprendere entrambe le situazioni, mentre le prenotazioni effettuate al momento di un'unica visita o un unico contatto con un singolo punto vendita non dovrebbero più rientrare nella definizione di servizio turistico collegato.***

Or. en

**Emendamento 29**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Dimitris Tsiodras, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(7) Nel contesto delle prenotazioni effettuate presso un unico punto vendita entro un breve periodo di tempo, è opportuno sostituire il criterio piuttosto vago di "un'unica visita o un unico contatto". Pertanto le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza effettuate nell'arco di tre ore dovrebbero sempre essere considerate pacchetti. Lo stesso dovrebbe valere qualora, prima del completamento di una prima prenotazione, il professionista inviti il viaggiatore a prenotare servizi aggiuntivi per lo stesso viaggio o la stessa vacanza dopo il completamento della prima prenotazione e le prenotazioni successive siano effettuate entro 24 ore dalla conclusione del primo contratto.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 30**
**Cynthia Ní Mhurchú, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Anna-Maja Henriksson**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(7) Nel contesto delle prenotazioni effettuate presso un unico punto vendita entro un breve periodo di tempo, è opportuno sostituire il criterio piuttosto vago di "un'unica visita o un unico contatto". Pertanto le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza effettuate nell'arco di tre ore dovrebbero sempre essere considerate pacchetti. Lo stesso dovrebbe valere qualora, prima del completamento di una prima prenotazione, il professionista inviti il viaggiatore a prenotare servizi aggiuntivi per lo stesso viaggio o la stessa vacanza dopo il completamento della prima prenotazione e le prenotazioni successive siano effettuate entro 24 ore dalla conclusione del primo contratto.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 31**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(7) Nel contesto delle prenotazioni effettuate presso un unico punto vendita entro un breve periodo di tempo, è opportuno sostituire il criterio piuttosto vago di "un'unica visita o un unico contatto". Pertanto le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza effettuate nell'arco di tre ore dovrebbero sempre essere considerate pacchetti. Lo stesso dovrebbe valere qualora, prima del completamento di una prima prenotazione, il professionista inviti il viaggiatore a prenotare servizi aggiuntivi*** | ***soppresso*** |

***per lo stesso viaggio o la stessa vacanza dopo il completamento della prima prenotazione e le prenotazioni successive siano effettuate entro 24 ore dalla conclusione del primo contratto.***

Or. en

**Emendamento 32**
**Peter Agius**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(7) Nel contesto delle prenotazioni effettuate presso un unico punto vendita entro un breve periodo di tempo, è opportuno sostituire il criterio piuttosto vago di "un'unica visita o un unico contatto". Pertanto le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza effettuate nell'arco di tre ore dovrebbero sempre essere considerate pacchetti. Lo stesso dovrebbe valere qualora, prima del completamento di una prima prenotazione, il professionista inviti il viaggiatore a prenotare servizi aggiuntivi per lo stesso viaggio o la stessa vacanza dopo il completamento della prima prenotazione e le prenotazioni successive siano effettuate entro 24 ore dalla conclusione del primo contratto.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*La scelta di tre e 24 ore è arbitraria e può essere elusa. Le agenzie di viaggio online possono facilmente inviare inviti ai consumatori dopo 24 ore dalla prenotazione del primo servizio di viaggio. La presente proposta crea incertezza giuridica in quanto mette in discussione la validità del primo contratto firmato per il primo servizio turistico indipendente tra il prestatore di servizi e il viaggiatore, che dovrebbe essere annullato e sostituito da un secondo contratto che lo converte in un pacchetto turistico, in cui figureranno l'operatore turistico e il viaggiatore come parti.*

**Emendamento 33**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) ***Nel contesto delle prenotazioni effettuate presso un unico punto vendita entro un breve periodo di tempo, è opportuno sostituire il criterio piuttosto vago di "un'unica visita o un unico contatto". Pertanto le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza effettuate nell'arco di tre ore dovrebbero sempre essere considerate pacchetti. Lo stesso dovrebbe valere*** qualora, prima del completamento di una prima prenotazione, il professionista inviti il viaggiatore a prenotare servizi aggiuntivi per lo stesso viaggio o la stessa vacanza ***dopo il completamento della prima prenotazione e le prenotazioni successive siano effettuate entro 24 ore dalla*** conclusione ***del primo*** contratto. | (7) Qualora, prima del completamento di una prima prenotazione, il professionista inviti il viaggiatore a prenotare servizi aggiuntivi per lo stesso viaggio o la stessa vacanza***, la combinazione dei servizi dovrebbe essere sempre considerata un pacchetto***. ***La definizione di pacchetto dovrebbe applicarsi quando i servizi sono combinati dopo la*** conclusione ***di un contratto, fino a 28 giorni prima dell'inizio del viaggio, mediante il quale un professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici sotto forma di pacchetto già pronto. Lo stesso può valere altresì per le e-mail di follow-up inviate dal viaggiatore dopo la conclusione iniziale di un*** contratto. |

Or. en

**Emendamento 34**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (8) La definizione di pacchetto costituito attraverso processi collegati di prenotazione online di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v), della direttiva (UE) 2015/2302, che prevede che il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento | (8) La definizione di pacchetto costituito attraverso processi collegati di prenotazione online di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v), della direttiva (UE) 2015/2302, che prevede che il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento |

| | |
|---|---|
| e l'indirizzo di posta elettronica siano tutti trasmessi da un professionista a un altro professionista, si è rivelata troppo ristretta. È pertanto opportuno considerare ***"pacchetto"*** le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici effettuate ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza quando il professionista parte di un primo contratto trasferisce al professionista parte di un secondo o ulteriore contratto ***alternativamente*** il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento, l'indirizzo di posta elettronica o ***qualsiasi altro dato personale del viaggiatore. Tale*** trasferimento ***di dati personali*** indica una stretta correlazione tra ***le prenotazioni/i contratti, cosicché il criterio delle 24 ore per la seconda prenotazione non è indispensabile e dovrebbe essere eliminato***. | e l'indirizzo di posta elettronica siano tutti trasmessi da un professionista a un altro professionista, si è rivelata troppo ristretta. È pertanto opportuno considerare le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici effettuate ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza ***come un "pacchetto"*** quando il professionista parte di un primo contratto trasferisce ***i dati personali del viaggiatore*** al professionista parte di un secondo o ulteriore contratto***. Tale trasferimento di dati personali dovrebbe consentire ai professionisti coinvolti di stabilire che lo stesso viaggiatore è parte dei pertinenti contratti e può comprendere, ad esempio,*** il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento, l'indirizzo di posta elettronica o ***il numero di telefono. Non sono sufficienti i dati che non consentono ai professionisti di stabilire che lo stesso viaggiatore è parte dei contratti pertinenti. Il*** trasferimento indica una stretta correlazione tra ***i contratti pertinenti e la creazione di un pacchetto***. |

Or. en

**Emendamento 35**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (8) La definizione di pacchetto costituito attraverso processi collegati di prenotazione online di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v), della direttiva (UE) 2015/2302, che prevede che il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano tutti trasmessi da un professionista a un altro professionista, si è rivelata troppo ristretta. È pertanto opportuno considerare | (8) La definizione di pacchetto costituito attraverso processi collegati di prenotazione online di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v), della direttiva (UE) 2015/2302, che prevede che il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano tutti trasmessi da un professionista a un altro professionista, si è rivelata troppo ristretta. È pertanto opportuno considerare |

| | |
|---|---|
| "pacchetto" le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici effettuate ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza quando il professionista parte di un primo contratto trasferisce al professionista parte di un secondo o ulteriore contratto alternativamente il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento, l'indirizzo di posta elettronica o qualsiasi altro dato personale del viaggiatore. ***Tale trasferimento di dati personali indica una stretta correlazione tra le prenotazioni/i contratti, cosicché il criterio delle 24 ore per la seconda prenotazione non è indispensabile e dovrebbe essere eliminato.*** | "pacchetto" le prenotazioni di diversi tipi di servizi turistici effettuate ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza quando il professionista parte di un primo contratto trasferisce al professionista parte di un secondo o ulteriore contratto alternativamente il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento, l'indirizzo di posta elettronica o qualsiasi altro dato personale del viaggiatore. |

Or. en

**Emendamento 36**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(9) La definizione di "servizio turistico collegato" dovrebbe comprendere le situazioni in cui un professionista che è parte di un primo contratto e riceve pagamenti da o per conto di un viaggiatore invita quest'ultimo a prenotare tipi di servizi turistici aggiuntivi per lo stesso viaggio o la stessa vacanza. In tale contesto, il professionista che è parte del primo contratto dovrebbe ottenere protezione in caso d'insolvenza. Inoltre, al fine di garantire che i viaggiatori beneficino pienamente delle norme in materia di protezione in caso d'insolvenza e che i professionisti sappiano di essere soggetti a tale obbligo, è opportuno che i moduli informativi sui servizi turistici collegati raccomandino ai viaggiatori di registrare l'invito e la prenotazione aggiuntiva, ad esempio*** | ***soppresso*** |

***mediante catture dello schermo (screenshot), e di informare il professionista con cui è stato concluso il primo contratto del fatto che un contratto avente ad oggetto un tipo di servizio turistico aggiuntivo per lo stesso viaggio o la stessa vacanza è stato concluso entro 24 ore dall'invito del professionista. Il professionista dovrebbe essere obbligato a mettere a disposizione dei viaggiatori uno strumento, ad esempio un indirizzo di posta elettronica o un sito web, che consenta ai viaggiatori di registrare tali informazioni e che confermi loro l'avvenuto ricevimento di tali informazioni.***

Or. en

**Emendamento 37**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(9) La definizione di "servizio turistico collegato" dovrebbe comprendere le situazioni in cui un professionista che è parte di un primo contratto e riceve pagamenti da o per conto di un viaggiatore invita quest'ultimo a prenotare tipi di servizi turistici aggiuntivi per lo stesso viaggio o la stessa vacanza. In tale contesto, il professionista che è parte del primo contratto dovrebbe ottenere protezione in caso d'insolvenza. Inoltre, al fine di garantire che i viaggiatori beneficino pienamente delle norme in materia di protezione in caso d'insolvenza e che i professionisti sappiano di essere soggetti a tale obbligo, è opportuno che i moduli informativi sui servizi turistici collegati raccomandino ai viaggiatori di registrare l'invito e la prenotazione aggiuntiva, ad esempio*** | ***soppresso*** |

***mediante catture dello schermo (screenshot), e di informare il professionista con cui è stato concluso il primo contratto del fatto che un contratto avente ad oggetto un tipo di servizio turistico aggiuntivo per lo stesso viaggio o la stessa vacanza è stato concluso entro 24 ore dall'invito del professionista. Il professionista dovrebbe essere obbligato a mettere a disposizione dei viaggiatori uno strumento, ad esempio un indirizzo di posta elettronica o un sito web, che consenta ai viaggiatori di registrare tali informazioni e che confermi loro l'avvenuto ricevimento di tali informazioni.***

Or. en

**Emendamento 38**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(9) La definizione di "servizio turistico collegato" dovrebbe comprendere le situazioni in cui un professionista che è parte di un primo contratto e riceve pagamenti da o per conto di un viaggiatore invita quest'ultimo a prenotare tipi di servizi turistici aggiuntivi per lo stesso viaggio o la stessa vacanza. In tale contesto, il professionista che è parte del primo contratto dovrebbe ottenere protezione in caso d'insolvenza. Inoltre, al fine di garantire che i viaggiatori beneficino pienamente delle norme in materia di protezione in caso d'insolvenza e che i professionisti sappiano di essere soggetti a tale obbligo, è opportuno che i moduli informativi sui servizi turistici collegati raccomandino ai viaggiatori di registrare l'invito e la prenotazione aggiuntiva, ad esempio*** | ***soppresso*** |

***mediante catture dello schermo (screenshot), e di informare il professionista con cui è stato concluso il primo contratto del fatto che un contratto avente ad oggetto un tipo di servizio turistico aggiuntivo per lo stesso viaggio o la stessa vacanza è stato concluso entro 24 ore dall'invito del professionista. Il professionista dovrebbe essere obbligato a mettere a disposizione dei viaggiatori uno strumento, ad esempio un indirizzo di posta elettronica o un sito web, che consenta ai viaggiatori di registrare tali informazioni e che confermi loro l'avvenuto ricevimento di tali informazioni.***

Or. en

**Emendamento 39**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) La definizione di "servizio turistico collegato" dovrebbe comprendere le situazioni in cui un professionista che è parte di un primo contratto e riceve pagamenti da o per conto di un viaggiatore invita quest'ultimo a prenotare tipi di servizi turistici aggiuntivi per lo stesso viaggio o la stessa vacanza. In tale contesto, il professionista che è parte del primo contratto dovrebbe ottenere protezione in caso d'insolvenza. ***Inoltre, al fine di garantire che i viaggiatori beneficino pienamente delle norme in materia di protezione in caso d'insolvenza e che i professionisti sappiano di essere soggetti a tale obbligo, è opportuno che i moduli informativi sui servizi turistici collegati raccomandino ai viaggiatori di registrare l'invito e la prenotazione*** | (9) La definizione di "servizio turistico collegato" dovrebbe comprendere le situazioni in cui un professionista che è parte di un primo contratto e riceve pagamenti da o per conto di un viaggiatore invita quest'ultimo a prenotare tipi di servizi turistici aggiuntivi per lo stesso viaggio o la stessa vacanza. In tale contesto, il professionista che è parte del primo contratto dovrebbe ottenere protezione in caso d'insolvenza. |

***aggiuntiva, ad esempio mediante catture dello schermo (screenshot), e di informare il professionista con cui è stato concluso il primo contratto del fatto che un contratto avente ad oggetto un tipo di servizio turistico aggiuntivo per lo stesso viaggio o la stessa vacanza è stato concluso entro 24 ore dall'invito del professionista. Il professionista dovrebbe essere obbligato a mettere a disposizione dei viaggiatori uno strumento, ad esempio un indirizzo di posta elettronica o un sito web, che consenta ai viaggiatori di registrare tali informazioni e che confermi loro l'avvenuto ricevimento di tali informazioni.***

Or. en

**Emendamento 40**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) Per quanto riguarda i pacchetti in cui, ad esempio, l'alloggio è combinato con altri servizi turistici ma non è previsto il trasporto di passeggeri, il criterio generale di "una parte sostanziale" del valore della combinazione, applicabile ai servizi turistici di cui all'articolo 3, punto 1), lettera d), dovrebbe essere sostituito dal criterio più specifico di "almeno il 25 %" al fine di aumentare la certezza del diritto. | (10) Per quanto riguarda i pacchetti in cui, ad esempio, l'alloggio è combinato con altri servizi turistici ma non è previsto il trasporto di passeggeri, il criterio generale di "una parte sostanziale" del valore della combinazione, applicabile ai servizi turistici di cui all'articolo 3, punto 1), lettera d), dovrebbe essere sostituito dal criterio più specifico di "almeno il 25 %" al fine di aumentare la certezza del diritto. ***È opportuno osservare che le diverse attività in loco offerte come parte integrante dell'alloggio o ad esso abitualmente associate, indipendentemente dal loro valore, non dovrebbero portare alla creazione di un pacchetto se tali servizi sono combinati soltanto con l'alloggio.*** |

Or. en

**Emendamento 41**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) Per quanto riguarda i pacchetti in cui, ad esempio, l'alloggio è combinato con altri servizi turistici ma non è previsto il trasporto di passeggeri, il criterio generale di "una parte sostanziale" del valore della combinazione, applicabile ai servizi turistici di cui all'articolo 3, punto 1), lettera d), dovrebbe essere sostituito dal criterio più specifico di "almeno il 25 %" al fine di aumentare la certezza del diritto. | (10) Per quanto riguarda i pacchetti in cui, ad esempio, l'alloggio è combinato con altri servizi turistici ma non è previsto il trasporto di passeggeri, il criterio generale di "una parte sostanziale" del valore della combinazione, applicabile ai servizi turistici di cui all'articolo 3, punto 1), lettera d), dovrebbe essere sostituito dal criterio più specifico di "almeno il 25 %" al fine di aumentare la certezza del diritto. ***È opportuno altresì osservare che le diverse attività in loco che possono essere prenotate durante il soggiorno direttamente presso l'alloggio, indipendentemente dal loro valore, non dovrebbero portare alla creazione del pacchetto se i servizi sono combinati soltanto con l'alloggio.*** |

Or. en

**Emendamento 42**
**Inese Vaidere**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) Per quanto riguarda i pacchetti in cui, ad esempio, l'alloggio è combinato con altri servizi turistici ma non è previsto il trasporto di passeggeri, il criterio generale di "una parte sostanziale" del valore della combinazione, applicabile ai servizi turistici di cui all'articolo 3, punto 1), | (10) Per quanto riguarda i pacchetti in cui, ad esempio, l'alloggio è combinato con altri servizi turistici ma non è previsto il trasporto di passeggeri, il criterio generale di "una parte sostanziale" del valore della combinazione, applicabile ai servizi turistici di cui all'articolo 3, punto 1), |

| | |
|---|---|
| lettera d), dovrebbe essere sostituito dal criterio più specifico di "almeno il 25 %" al fine di aumentare la certezza del diritto. | lettera d), dovrebbe essere sostituito dal criterio più specifico di "almeno il 25 %" al fine di aumentare la certezza del diritto. ***È opportuno altresì osservare che le diverse attività in loco offerte come parte integrante dell'alloggio o i servizi prestati presso l'alloggio, indipendentemente dal loro valore, non dovrebbero portare alla creazione di un pacchetto.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'attuale definizione di "pacchetto" potrebbe essere troppo ampia e avere un impatto involontario sulle PMI nel settore del turismo. Esiste un rischio significativo che molti fornitori di servizi turistici possano involontariamente essere classificati come organizzatori semplicemente perché offrono servizi aggiuntivi oltre al loro servizio di alloggio primario. È importante salvaguardare le PMI, in particolare nelle zone rurali remote, senza che siano classificate come organizzatori a fini normativi.*

**Emendamento 43**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (11) Come dimostrato soprattutto durante la pandemia di COVID-19***, la prassi commerciale prevalente dei pagamenti anticipati***, l'assenza di norme nei rapporti tra imprese sui rimborsi agli organizzatori di pacchetti per servizi annullati o non prestati dai fornitori di servizi, l'assenza di norme sui buoni e l'incertezza sulla questione se le richieste di rimborso e i buoni per pacchetti annullati siano coperti dalla protezione in caso d'insolvenza possono causare difficoltà nei rimborsi ai viaggiatori, in particolare quando circostanze inevitabili e straordinarie comportano numerosi annullamenti e interessano molte destinazioni di viaggio. È pertanto opportuno prevedere che i pagamenti dei | (11) Come dimostrato soprattutto durante la pandemia di COVID-19, l'assenza di norme nei rapporti tra imprese sui rimborsi agli organizzatori di pacchetti per servizi annullati o non prestati dai fornitori di servizi, l'assenza di norme sui buoni e l'incertezza sulla questione se le richieste di rimborso e i buoni per pacchetti annullati siano coperti dalla protezione in caso d'insolvenza possono causare difficoltà nei rimborsi ai viaggiatori, in particolare quando circostanze inevitabili e straordinarie comportano numerosi annullamenti e interessano molte destinazioni di viaggio. È pertanto opportuno prevedere che i pagamenti dei viaggiatori siano sempre protetti in modo efficace, anche in caso di crisi. È altresì |

viaggiatori siano sempre protetti in modo efficace, anche in caso di crisi. È altresì opportuno garantire che i sistemi nazionali di protezione in caso d'insolvenza siano resilienti e offrano una protezione più uniforme.

opportuno garantire che i sistemi nazionali di protezione in caso d'insolvenza siano resilienti e offrano una protezione più uniforme.

Or. en

**Emendamento 44**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(12) La prassi commerciale di richiedere pagamenti anticipati comporta determinati rischi intrinseci, in particolare quando gli organizzatori sono tenuti a rimborsare ai viaggiatori importi significativi per viaggi annullati entro un breve periodo di tempo. Si dovrebbe quindi prevedere che gli acconti, vale a dire i pagamenti richiesti ai viaggiatori al momento della prenotazione o poco dopo, non siano superiori al 25 % del prezzo totale del pacchetto e che gli organizzatori o, se del caso, i venditori non possano chiedere il pagamento dell'importo residuo prima dei 28 giorni che precedono l'inizio del pacchetto. Tuttavia, ove necessario per garantire l'organizzazione e la corretta esecuzione del pacchetto, gli organizzatori e, se del caso, i venditori dovrebbero poter chiedere acconti più elevati. La percentuale di acconto richiesta dagli organizzatori può essere giustificata da pagamenti anticipati ai fornitori di servizi, anche quando questi ultimi appartengono allo stesso gruppo di società dell'organizzatore, o dalla necessità di coprire i costi dell'organizzatore direttamente connessi all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto al momento della prenotazione*** | ***soppresso*** |

***o poco dopo. Possono esservi ricomprese, se del caso, le commissioni richieste dai venditori.***

Or. en

**Emendamento 45**
**Arba Kokalari, Dimitris Tsiodras, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(12) La prassi commerciale di richiedere pagamenti anticipati comporta determinati rischi intrinseci, in particolare quando gli organizzatori sono tenuti a rimborsare ai viaggiatori importi significativi per viaggi annullati entro un breve periodo di tempo. Si dovrebbe quindi prevedere che gli acconti, vale a dire i pagamenti richiesti ai viaggiatori al momento della prenotazione o poco dopo, non siano superiori al 25 % del prezzo totale del pacchetto e che gli organizzatori o, se del caso, i venditori non possano chiedere il pagamento dell'importo residuo prima dei 28 giorni che precedono l'inizio del pacchetto. Tuttavia, ove necessario per garantire l'organizzazione e la corretta esecuzione del pacchetto, gli organizzatori e, se del caso, i venditori dovrebbero poter chiedere acconti più elevati. La percentuale di acconto richiesta dagli organizzatori può essere giustificata da pagamenti anticipati ai fornitori di servizi, anche quando questi ultimi appartengono allo stesso gruppo di società dell'organizzatore, o dalla necessità di coprire i costi dell'organizzatore direttamente connessi all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto al momento della prenotazione o poco dopo. Possono esservi ricomprese, se del caso, le commissioni richieste dai*** | ***soppresso*** |

***venditori.***

Or. en

**Emendamento 46**
**Denis Nesci**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(12) La prassi commerciale di richiedere pagamenti anticipati comporta determinati rischi intrinseci, in particolare quando gli organizzatori sono tenuti a rimborsare ai viaggiatori importi significativi per viaggi annullati entro un breve periodo di tempo. Si dovrebbe quindi prevedere che gli acconti, vale a dire i pagamenti richiesti ai viaggiatori al momento della prenotazione o poco dopo, non siano superiori al 25 % del prezzo totale del pacchetto e che gli organizzatori o, se del caso, i venditori non possano chiedere il pagamento dell'importo residuo prima dei 28 giorni che precedono l'inizio del pacchetto. Tuttavia, ove necessario per garantire l'organizzazione e la corretta esecuzione del pacchetto, gli organizzatori e, se del caso, i venditori dovrebbero poter chiedere acconti più elevati. La percentuale di acconto richiesta dagli organizzatori può essere giustificata da pagamenti anticipati ai fornitori di servizi, anche quando questi ultimi appartengono allo stesso gruppo di società dell'organizzatore, o dalla necessità di coprire i costi dell'organizzatore direttamente connessi all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto al momento della prenotazione o poco dopo. Possono esservi ricomprese, se del caso, le commissioni richieste dai venditori.*** | ***soppresso*** |

*Motivazione*

*Potrebbe sussistere il rischio di imporre limiti finanziari al mercato e introdurre meccanismi di normazione sulle politiche dei prezzi, il che violerebbe i principi della libera concorrenza e delle dinamiche di mercato.*

**Emendamento 47**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (12) La prassi commerciale di richiedere pagamenti anticipati comporta determinati rischi intrinseci, in particolare quando gli organizzatori sono tenuti a rimborsare ai viaggiatori importi significativi per viaggi annullati entro un breve periodo di tempo. Si dovrebbe quindi prevedere che gli acconti, vale a dire i pagamenti richiesti ai viaggiatori al momento della prenotazione o poco dopo, ***non*** siano ***superiori al 25 % del prezzo totale del pacchetto*** e che gli organizzatori o, se del caso, i venditori non possano chiedere il pagamento dell'importo residuo prima dei 28 giorni che precedono l'inizio del pacchetto. Tuttavia***, ove necessario per garantire l'organizzazione e la corretta esecuzione del pacchetto,*** gli organizzatori ***e, se del caso, i venditori dovrebbero poter chiedere acconti più elevati***. La percentuale di acconto richiesta dagli organizzatori può essere giustificata da pagamenti anticipati ai fornitori di servizi, anche quando questi ultimi appartengono allo stesso gruppo di società dell'organizzatore, o dalla necessità di coprire i costi dell'organizzatore direttamente connessi all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto al momento della prenotazione o poco dopo. Possono esservi ricomprese, se del caso, le | (12) La prassi commerciale di richiedere pagamenti anticipati comporta determinati rischi intrinseci, in particolare quando gli organizzatori sono tenuti a rimborsare ai viaggiatori importi significativi per viaggi annullati entro un breve periodo di tempo. Si dovrebbe quindi prevedere che gli acconti, vale a dire i pagamenti richiesti ai viaggiatori al momento della prenotazione o poco dopo, siano ***fissati a un livello appropriato e possano essere soggetti a limitazioni a seconda delle giurisdizioni nazionali*** e che gli organizzatori o, se del caso, i venditori non possano chiedere il pagamento dell'importo residuo prima dei 28 giorni che precedono l'inizio del pacchetto. Tuttavia ***i professionisti o*** gli organizzatori ***possono consentire che il pagamento sia effettuato per intero se il viaggiatore lo desidera espressamente. Tale offerta dovrebbe essere completamente volontaria e dovrebbe essere sempre un'opzione supplementare per i viaggiatori che preferiscono pagare in un'unica soluzione piuttosto che a rate***. La percentuale di acconto richiesta dagli organizzatori può essere giustificata da pagamenti anticipati ai fornitori di servizi, anche quando questi ultimi appartengono allo stesso gruppo di società |

| | |
|---|---|
| commissioni richieste dai venditori. | dell'organizzatore, o dalla necessità di coprire i costi dell'organizzatore direttamente connessi all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto al momento della prenotazione o poco dopo. Possono esservi ricomprese, se del caso, le commissioni richieste dai venditori. |

Or. en

**Emendamento 48**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(13) La percentuale di acconto non dovrebbe esigere calcoli diversi per ciascun pacchetto, ma può essere stabilita per gruppi di pacchetti che presentano caratteristiche simili quanto alla necessità di un acconto. Gli organizzatori e, se del caso, i venditori dovrebbero rimanere obbligati a informare i viaggiatori, prima della conclusione del contratto, in merito agli acconti da essi richiesti.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 49**
**Arba Kokalari, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(13) La percentuale di acconto non dovrebbe esigere calcoli diversi per ciascun pacchetto, ma può essere stabilita per gruppi di pacchetti che presentano caratteristiche simili quanto alla necessità di un acconto. Gli organizzatori e, se del*** | ***soppresso*** |

***caso, i venditori dovrebbero rimanere obbligati a informare i viaggiatori, prima della conclusione del contratto, in merito agli acconti da essi richiesti.***

Or. en

**Emendamento 50**
**Denis Nesci**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(13) La percentuale di acconto non dovrebbe esigere calcoli diversi per ciascun pacchetto, ma può essere stabilita per gruppi di pacchetti che presentano caratteristiche simili quanto alla necessità di un acconto. Gli organizzatori e, se del caso, i venditori dovrebbero rimanere obbligati a informare i viaggiatori, prima della conclusione del contratto, in merito agli acconti da essi richiesti.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*I venditori di pacchetti sono già tenuti a informare i consumatori in merito agli importi e alle tempistiche dei pagamenti. Gli importi possono variare a causa di diversi fattori, come l'utilizzo di servizi accessori e non rimborsabili offerti a prezzi scontati a vantaggio del cliente.*

**Emendamento 51**
**Arba Kokalari, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 14**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(14) Poiché la limitazione dei pagamenti anticipati non è compatibile*** | ***soppresso*** |

***con il concetto di buono regalo per un pacchetto turistico di cui all'articolo 3, punto 5), lettera b), punto iv), della direttiva (UE) 2015/2302 né con i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, questi due tipi di pacchetti dovrebbero essere esentati dalla limitazione dei pagamenti anticipati introdotta dalla presente direttiva.***

Or. en

**Emendamento 52**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 14**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(14) Poiché la limitazione dei pagamenti anticipati non è compatibile con il concetto di buono regalo per un pacchetto turistico di cui all'articolo 3, punto 5), lettera b), punto iv), della direttiva (UE) 2015/2302 né con i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, questi due tipi di pacchetti dovrebbero essere esentati dalla limitazione dei pagamenti anticipati introdotta dalla presente direttiva.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 53**
**Denis Nesci**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 14**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(14) Poiché la limitazione dei pagamenti anticipati non è compatibile con il concetto di buono regalo per un*** | ***soppresso*** |

***pacchetto turistico di cui all'articolo 3, punto 5), lettera b), punto iv), della direttiva (UE) 2015/2302 né con i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, questi due tipi di pacchetti dovrebbero essere esentati dalla limitazione dei pagamenti anticipati introdotta dalla presente direttiva.***

Or. en

**Emendamento 54**
**Peter Agius**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (15) Qualora un servizio turistico previsto in un pacchetto sia annullato o non sia eseguito e siano stati versati anticipi al relativo fornitore di servizi, gli organizzatori dovrebbero avere il diritto di ottenere dal fornitore di servizi, entro 7 giorni, il rimborso dei pagamenti effettuati. Il diritto al rimborso dovrebbe consentire agli organizzatori di adempiere l'obbligo di rimborsare i viaggiatori entro 14 giorni in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico nel suo insieme. Qualora un fornitore di servizi turistici annulli o non fornisca un servizio previsto in un pacchetto ma il contratto di pacchetto turistico rimanga in vita, il diritto al rimborso entro 7 giorni dovrebbe consentire agli organizzatori di predisporre soluzioni alternative. | (15) Qualora un servizio turistico previsto in un pacchetto sia annullato o non sia eseguito e siano stati versati anticipi al relativo fornitore di servizi, gli organizzatori dovrebbero avere il diritto di ottenere dal fornitore di servizi, entro 7 giorni, il rimborso dei pagamenti effettuati. Il diritto al rimborso dovrebbe consentire agli organizzatori di adempiere l'obbligo di rimborsare i viaggiatori entro 14 giorni in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico nel suo insieme. Qualora un fornitore di servizi turistici annulli o non fornisca un servizio previsto in un pacchetto ma il contratto di pacchetto turistico rimanga in vita, il diritto al rimborso entro 7 giorni dovrebbe consentire agli organizzatori di predisporre soluzioni alternative. ***L'applicazione della presente disposizione può essere sospesa dagli Stati membri nei casi in cui i servizi turistici siano annullati a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, ad esempio in relazione agli obblighi di quarantena contro la diffusione di malattie contagiose.*** |

Or. en

*Motivazione*

*La disposizione in linea di principio è positiva perché prevede una responsabilità per il rimborso lungo l'intera catena di approvvigionamento, non solo per gli operatori turistici. Tuttavia l'esperienza della COVID-19 ha dimostrato come sia praticamente impossibile aspettarsi che i fornitori di servizi elaborino tutti i rimborsi entro sette giorni in caso di cancellazione di massa dei servizi a causa di circostanze inevitabili e straordinarie. Occorre inoltre tenere conto del fatto che i prestatori di servizi di paesi terzi non sono soggetti agli obblighi delle disposizioni della direttiva.*

**Emendamento 55**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (16) In determinate situazioni un'utile alternativa ai rimborsi è costituita dai buoni volontari per i viaggiatori. I buoni possono offrire maggiore flessibilità agli organizzatori, in particolare se questi ultimi si trovano dinanzi all'obbligo di effettuare molti rimborsi entro un breve periodo di tempo. Nel contempo i buoni possono essere accettabili per i viaggiatori che non necessitano di un rimborso immediato, purché vi siano garanzie giuridiche specifiche. È pertanto opportuno stabilire norme chiare in materia di buoni, che forniscano tali garanzie. Tra le garanzie dovrebbe figurare la trasparenza sulla natura volontaria e sulle caratteristiche fondamentali dei buoni, nonché sui diritti dei viaggiatori in relazione ai buoni, ad esempio il fatto che i buoni sono protetti dall'insolvenza dell'organizzatore e che i viaggiatori hanno diritto al rimborso automatico qualora il buono non sia riscattato durante il suo periodo di validità. Gli organizzatori possono rendere i buoni più attraenti, ad esempio aumentando ***l'importo*** del buono rispetto a quello di cui il viaggiatore ha diritto al rimborso. In tali | (16) In determinate situazioni un'utile alternativa ai rimborsi è costituita dai buoni volontari per i viaggiatori. I buoni possono offrire maggiore flessibilità agli organizzatori, in particolare se questi ultimi si trovano dinanzi all'obbligo di effettuare molti rimborsi entro un breve periodo di tempo. Nel contempo i buoni possono essere accettabili per i viaggiatori che non necessitano di un rimborso immediato, purché vi siano garanzie giuridiche specifiche. È pertanto opportuno stabilire norme chiare in materia di buoni, che forniscano tali garanzie. Tra le garanzie dovrebbe figurare la trasparenza sulla natura volontaria e sulle caratteristiche fondamentali dei buoni, nonché sui diritti dei viaggiatori in relazione ai buoni, ad esempio il fatto che i buoni sono protetti dall'insolvenza dell'organizzatore e che i viaggiatori hanno diritto al rimborso automatico qualora il buono non sia riscattato durante il suo periodo di validità. ***Il buono può essere utilizzato per qualsiasi servizio turistico proposto dall'organizzatore.*** Gli organizzatori possono rendere i buoni più attraenti, ad |

| | |
|---|---|
| casi la protezione in caso d'insolvenza dovrebbe essere limitata all'importo dei ***pagamenti ricevuti da parte*** del viaggiatore. | esempio aumentando ***il valore*** del buono rispetto a quello di cui il viaggiatore ha diritto al rimborso. In tali casi la protezione in caso d'insolvenza dovrebbe essere limitata all'importo dei ***diritti al rimborso*** del viaggiatore. |

Or. en

**Emendamento 56**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(16 bis) Se un pacchetto ai sensi della presente direttiva è stato combinato da un fornitore di pacchetti ed è composto da servizi prestati da due o più fornitori diversi, il buono dovrebbe applicarsi al fornitore di pacchetti presso cui è stato prenotato il pacchetto e non dovrebbe essere suddiviso tra i diversi fornitori di servizi con cui il fornitore di pacchetti può cooperare.*** |

Or. en

**Emendamento 57**
**Peter Agius**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(16 bis) Al verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie, gli Stati membri possono decidere di prevedere un periodo temporaneo che consenta agli organizzatori di fornire buoni obbligatori per garantire la protezione del flusso di*** |

***cassa delle imprese, in particolare delle PMI.***

Or. en

*Motivazione*

*Le disposizioni devono salvaguardare il flusso di cassa degli organizzatori in circostanze eccezionali. Tale pratica è stata adottata da alcuni Stati membri durante la pandemia di COVID-19 e sarebbe importante riconoscerla nella direttiva sui pacchetti turistici.*

**Emendamento 58**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) La molteplicità di situazioni ipotizzabili che possono dar luogo alla risoluzione di un contratto di pacchetto turistico per circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione di un pacchetto richiede una valutazione caso per caso***,*** ***basata ad esempio sulla natura e sulla portata di tali*** circostanze. È opportuno chiarire che la risoluzione del contratto è possibile se ci si può ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale ***sulla sua*** esecuzione. | (18) La molteplicità di situazioni ipotizzabili che possono dar luogo alla risoluzione di un contratto di pacchetto turistico per circostanze inevitabili e straordinarie***,*** che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione di un pacchetto***,*** richiede una valutazione caso per caso ***delle*** circostanze ***che si verificano nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze***. È opportuno chiarire che la risoluzione del contratto è possibile se ci si può ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale ***sull'***esecuzione ***dei servizi compresi nel contratto di pacchetto turistico***. ***La valutazione relativa al fatto che circostanze inevitabili e straordinarie abbiano o meno effetti significativi sull'esecuzione del pacchetto dovrebbe basarsi su una valutazione ragionevole, al momento della risoluzione del contratto, della probabilità che gli effetti causati da tali circostanze inevitabili e straordinarie incidano in modo significativo sull'esecuzione del pacchetto. La valutazione relativa al fatto che la risoluzione del contratto su tale base*** |

***possa essere giustificata dovrebbe essere effettuata sulla base delle informazioni disponibili alla data di risoluzione del pertinente contratto di pacchetto turistico. È opportuno non tener conto delle circostanze che riguardano solo il viaggio verso la destinazione o il viaggio di ritorno se tale viaggio non fa parte del contratto di pacchetto turistico, compreso il trasporto del passeggero fino al luogo di partenza concordato.***

Or. en

**Emendamento 59**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) La molteplicità di situazioni ipotizzabili che possono dar luogo alla risoluzione di un contratto di pacchetto turistico per circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione di un pacchetto richiede una valutazione caso per caso, basata ad esempio sulla natura e sulla portata di tali circostanze. È opportuno chiarire che la risoluzione del contratto è possibile se ci si può ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale sulla sua esecuzione. | (18) La molteplicità di situazioni ipotizzabili che possono dar luogo alla risoluzione di un contratto di pacchetto turistico per circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione di un pacchetto richiede una valutazione caso per caso, basata ad esempio sulla natura e sulla portata di tali circostanze. È opportuno chiarire che la risoluzione del contratto è possibile se ci si può ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale sulla sua esecuzione. ***Le circostanze inevitabili e straordinarie che riguardano una parte del viaggio, ma che non rientrano nel pacchetto, non dovrebbero costituire un diritto di recesso. Un esempio di tale situazione è quando le circostanze inevitabili e straordinarie hanno ripercussioni sul trasporto, che però non è incluso nel pacchetto.*** |

Or. en

**Emendamento 60**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) La molteplicità di situazioni ipotizzabili che possono dar luogo alla risoluzione di un contratto di pacchetto turistico per circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione di un pacchetto richiede una valutazione caso per caso, basata ad esempio sulla natura e sulla portata di tali circostanze. È opportuno chiarire che la risoluzione del contratto è possibile se ci si può ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale sulla sua esecuzione. | (18) La molteplicità di situazioni ipotizzabili che possono dar luogo alla risoluzione di un contratto di pacchetto turistico per circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione di un pacchetto richiede una valutazione caso per caso, basata ad esempio sulla natura e sulla portata di tali circostanze. È opportuno chiarire che la risoluzione del contratto è possibile se ci si può ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale sulla sua esecuzione. ***È opportuno non tener conto delle circostanze che riguardano solo il viaggio verso la destinazione o il viaggio di ritorno se tale viaggio non fa parte del contratto di pacchetto turistico, compreso il trasporto del passeggero fino al luogo di partenza concordato.*** |

Or. en

**Emendamento 61**
**Denis Nesci**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) La molteplicità di situazioni ipotizzabili che possono dar luogo alla risoluzione di un contratto di pacchetto turistico per circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un'incidenza | (18) La molteplicità di situazioni ipotizzabili che possono dar luogo alla risoluzione di un contratto di pacchetto turistico per circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un'incidenza |

| | |
|---|---|
| sostanziale sull'esecuzione di un pacchetto richiede una valutazione caso per caso, basata ad esempio sulla natura e sulla portata di tali circostanze. È opportuno chiarire che la risoluzione del contratto è possibile se ***ci si può ragionevolmente attendere che*** le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale sulla sua esecuzione. | sostanziale sull'esecuzione di un pacchetto richiede una valutazione caso per caso, basata ad esempio sulla natura e sulla portata di tali circostanze. È opportuno chiarire che la risoluzione del contratto è possibile se ***poco prima della partenza*** le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale sulla sua esecuzione. ***Il concetto di "circostanze inevitabili e straordinarie" non dovrebbe includere in particolare gli impedimenti soggettivi e personali del viaggiatore (ad esempio la malattia).*** |

Or. en

**Emendamento 62**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) Durante la pandemia di COVID-19 sono emerse diverse interpretazioni dei diritti di annullamento per "circostanze inevitabili e straordinarie", anche in relazione alla pertinenza degli avvisi di viaggio. È pertanto opportuno specificare che gli avvisi ufficiali di viaggio riguardanti la destinazione del viaggio emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione ***sono*** elementi importanti per valutare la giustificazione della risoluzione del contratto. Dovrebbe inoltre essere chiarito che eventuali gravi restrizioni previste presso il luogo di destinazione del viaggio o ***applicabili*** dopo il ritorno dal viaggio ***o dalla vacanza***, ***come l'obbligo di quarantena per un periodo significativo, sono*** pertinenti ***anche*** per valutare la giustificazione della risoluzione del contratto di pacchetto turistico. | (19) Durante la pandemia di COVID-19 sono emerse diverse interpretazioni dei diritti di annullamento per "circostanze inevitabili e straordinarie", anche in relazione alla pertinenza degli avvisi di viaggio. È pertanto opportuno specificare che gli avvisi ufficiali di viaggio riguardanti la destinazione del viaggio emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione ***potrebbero essere*** elementi importanti per valutare la giustificazione della risoluzione del contratto. Dovrebbe inoltre essere chiarito che eventuali gravi restrizioni previste presso il luogo di destinazione del viaggio o ***nello Stato membro di residenza o di partenza*** dopo il ritorno dal viaggio, ***a condizione che si verifichino dopo la conclusione del contratto, possono essere*** pertinenti per valutare la giustificazione della risoluzione del contratto di pacchetto turistico. ***Ogni situazione dovrebbe essere*** |

***valutata caso per caso. È opportuno non tenere conto delle restrizioni di viaggio laddove ci si possa ragionevolmente aspettare che il viaggiatore ne fosse a conoscenza prima della prenotazione, ma abbia comunque scelto di procedere con il contratto.***

Or. en

**Emendamento 63**
**Cynthia Ní Mhurchú**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) ***Durante la pandemia di COVID-19 sono emerse diverse interpretazioni dei diritti di annullamento per "circostanze inevitabili e straordinarie", anche in relazione alla pertinenza degli avvisi di viaggio. È pertanto opportuno specificare che*** gli avvisi ufficiali ***di viaggio riguardanti la*** destinazione ***del viaggio*** emessi dalle autorità dello Stato membro ***di partenza o di residenza del viaggiatore*** o ***del paese di destinazione sono elementi importanti per valutare la giustificazione della risoluzione del contratto. Dovrebbe inoltre essere chiarito che eventuali*** gravi restrizioni previste presso il luogo di destinazione del viaggio o ***applicabili*** dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza, come l'obbligo di quarantena per un periodo significativo, ***sono pertinenti anche per valutare*** la ***giustificazione della*** risoluzione del contratto ***di pacchetto turistico***. | (19) Gli avvisi ufficiali ***che sconsigliano i viaggi verso una determinata*** destinazione emessi dalle autorità dello Stato membro o ***il fatto che i viaggiatori saranno soggetti a*** gravi restrizioni previste presso il luogo di destinazione del viaggio o ***nello Stato membro di residenza o di partenza*** dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza, come l'obbligo di quarantena per un periodo significativo, ***potrebbero essere elementi importanti di cui tenere conto nel valutare se*** la risoluzione del contratto ***sia giustificata***. ***La pertinenza degli specifici avvisi di viaggio per il contratto al momento della loro emissione dovrebbe essere valutata caso per caso. Inoltre l'assenza di avvisi ufficiali di viaggio non dovrebbe impedire di stabilire l'esistenza di tali circostanze e i loro effetti sull'esecuzione del pacchetto turistico.*** |

Or. en

**Emendamento 64**
**Sandro Gozi**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) ***Durante la pandemia di COVID-19 sono emerse diverse interpretazioni dei diritti di annullamento per "circostanze inevitabili e straordinarie", anche in relazione alla pertinenza degli avvisi di viaggio. È pertanto opportuno specificare che gli avvisi ufficiali di viaggio riguardanti la destinazione del viaggio emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione sono elementi importanti per valutare*** la ***giustificazione della*** risoluzione del contratto. ***Dovrebbe inoltre essere chiarito che eventuali*** gravi restrizioni previste presso il luogo di destinazione del viaggio o ***applicabili*** dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza***, come l'obbligo di quarantena per un periodo significativo, sono pertinenti anche per valutare la giustificazione della risoluzione del contratto di pacchetto turistico***. | (19) ***La valutazione volta a determinare se*** la risoluzione del contratto ***sia giustificata può tenere conto di elementi quali il fatto che i viaggiatori saranno soggetti a*** gravi restrizioni previste presso il luogo di destinazione del viaggio o ***nello Stato membro di residenza o di partenza*** dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza***. Tale valutazione dovrebbe basarsi su un'analisi caso per caso***. |

Or. en

**Emendamento 65**
**Cynthia Ní Mhurchú, Anna-Maja Henriksson, Jeannette Baljeu, Sandro Gozi, Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 20**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (20) È inoltre opportuno chiarire che il periodo di 14 giorni per il rimborso, che decorre ***dalla*** risoluzione del contratto, si applica indipendentemente dal fatto che il viaggiatore chieda specificamente il rimborso. | (20) È inoltre opportuno chiarire che il periodo di 14 giorni per il rimborso, che decorre ***da qualsiasi evento di*** risoluzione del contratto, si applica indipendentemente dal fatto che il viaggiatore chieda specificamente il rimborso. ***Inoltre è opportuno specificare che l'organizzatore*** |

| | |
|---|---|
| | ***dovrebbe rimborsare tutti i pagamenti effettuati dal viaggiatore o per suo conto per il pacchetto, comprese tutte le spese di gestione.*** |

Or. en

**Emendamento 66**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 20**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (20) È inoltre opportuno chiarire che il periodo di 14 giorni per il rimborso, che decorre dalla risoluzione del contratto, si applica ***indipendentemente dal fatto che*** il viaggiatore ***chieda specificamente*** il rimborso. | (20) È inoltre opportuno chiarire che il periodo di 14 giorni per il rimborso, che decorre dalla risoluzione del contratto, si applica ***a partire dal momento in cui*** il viaggiatore ***ha richiesto*** il rimborso ***oppure, nel caso in cui non siano più validi, dal momento in cui il viaggiatore ha presentato gli estremi del pagamento***. |

Or. en

**Emendamento 67**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 21**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (21) Al fine di garantire una protezione efficace e uniforme dei viaggiatori e condizioni di parità per gli organizzatori, dovrebbe essere previsto che la protezione in caso d'insolvenza degli organizzatori copra tutti i pagamenti effettuati dai viaggiatori o per loro conto in caso di insolvenza dell'organizzatore, comprese le situazioni ***in cui un pacchetto non è eseguito in tutto o in parte a causa dell'insolvenza dell'organizzatore e quelle*** | (21) Al fine di garantire una protezione efficace e uniforme dei viaggiatori e condizioni di parità per gli organizzatori, dovrebbe essere previsto che la protezione in caso d'insolvenza degli organizzatori copra tutti i pagamenti effettuati dai viaggiatori o per loro conto in caso di insolvenza dell'organizzatore, comprese le situazioni in cui il viaggiatore aveva diritto a un rimborso o aveva ricevuto un buono dall'organizzatore prima che questi |

| | |
|---|---|
| in cui il viaggiatore aveva diritto a un rimborso o aveva ricevuto un buono dall'organizzatore prima che questi divenisse insolvente. | divenisse insolvente. |

Or. en

**Emendamento 68**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Considerando 21 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(21 bis) Alle condizioni stabilite nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero definire i rispettivi sistemi di protezione in caso d'insolvenza applicabili nel loro territorio, comprese le procedure associate e i metodi per fornire informazioni sulla protezione in caso d'insolvenza attraverso i canali di comunicazione più efficaci a disposizione. È importante stabilire che, non appena si verifica un'insolvenza, ai viaggiatori dovrebbero essere fornite tutte le informazioni necessarie per beneficiare dei diritti di protezione in caso di insolvenza. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero designare il soggetto o i soggetti pertinenti che saranno responsabili della fornitura di tali informazioni necessarie. La Commissione dovrebbe centralizzare le informazioni concernenti tali regimi di protezione in caso d'insolvenza e i punti di contatto centrali, e metterle a disposizione del pubblico sul proprio sito web.*** |

Or. en

*Motivazione*

*La prima parte del testo deriva dall'orientamento generale del Consiglio.*

**Emendamento 69**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 22**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (22) Al fine di garantire che la protezione dei viaggiatori in caso d'insolvenza sia sempre efficace, è opportuno prevedere che la garanzia sia sufficiente a coprire i costi dei rimborsi e dei rimpatri qualora l'insolvenza si verifichi nel momento in cui l'organizzatore detiene gli importi di pagamento più elevati. Qualsiasi aumento di tali importi dovuto a un maggiore volume previsto di pacchetti venduti in un determinato periodo dovrebbe essere preso in considerazione. È opportuno chiarire che gli Stati membri dovrebbero vigilare sulla protezione in caso d'insolvenza degli organizzatori e monitorare il mercato della fornitura di tale protezione. ***Se necessario, gli Stati membri dovrebbero poter esigere un secondo livello di protezione, ad esempio un fondo di riserva. Ciò può essere pertinente, ad esempio, quando le polizze assicurative non forniscono il livello di protezione richiesto. Tali fondi di riserva dovrebbero di norma essere finanziati esclusivamente dai contributi degli organizzatori.*** È opportuno chiarire che tali misure possono essere cofinanziate dagli Stati membri solo in circostanze eccezionali e ribadire che tali disposizioni non pregiudicano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato se e in quanto siffatte misure comportano aiuti di Stato. | (22) Al fine di garantire che la protezione dei viaggiatori in caso d'insolvenza sia sempre efficace, è opportuno prevedere che la garanzia sia sufficiente a coprire i costi dei rimborsi e dei rimpatri qualora l'insolvenza si verifichi nel momento in cui l'organizzatore detiene gli importi di pagamento più elevati. Qualsiasi aumento di tali importi dovuto a un maggiore volume previsto di pacchetti venduti in un determinato periodo dovrebbe essere preso in considerazione. È opportuno chiarire che gli Stati membri dovrebbero vigilare sulla protezione in caso d'insolvenza degli organizzatori e monitorare il mercato della fornitura di tale protezione. È opportuno chiarire che tali misure possono essere cofinanziate dagli Stati membri solo in circostanze eccezionali e ribadire che tali disposizioni non pregiudicano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato se e in quanto siffatte misure comportano aiuti di Stato. |

Or. en

**Emendamento 70**
**Pablo Arias Echeverría**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 25**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (25) È importante che i viaggiatori siano adeguatamente informati sui loro diritti, siano in grado di comprendere le informazioni loro fornite e abbiano accesso a tali informazioni quando ne hanno bisogno. È pertanto opportuno apportare alcune modifiche per quanto riguarda gli obblighi di informazione precontrattuale, il contenuto del contratto di pacchetto turistico e i moduli informativi standard di cui agli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/2302. Ad esempio, i moduli informativi standard di cui all'allegato I dovrebbero specificare il professionista responsabile del rimborso dei pacchetti annullati. Il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie dovrebbe essere presentato accanto alla possibilità di annullare un pacchetto pagando le spese di annullamento. Inoltre, gli organizzatori dovrebbero essere tenuti ad accludere al contratto il modulo informativo standard, in modo che sia disponibile ai viaggiatori dopo la conclusione del contratto, unitamente ai recapiti dei professionisti interessati. | (25) È importante che i viaggiatori siano adeguatamente informati sui loro diritti, siano in grado di comprendere le informazioni loro fornite e abbiano accesso a tali informazioni quando ne hanno bisogno. È pertanto opportuno apportare alcune modifiche per quanto riguarda gli obblighi di informazione precontrattuale, il contenuto del contratto di pacchetto turistico e i moduli informativi standard di cui agli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/2302. Ad esempio, i moduli informativi standard di cui all'allegato I dovrebbero specificare il professionista responsabile del rimborso dei pacchetti annullati. Il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie dovrebbe essere presentato accanto alla possibilità di annullare un pacchetto pagando le spese di annullamento. Inoltre, gli organizzatori dovrebbero essere tenuti ad accludere al contratto il modulo informativo standard, in modo che sia disponibile ai viaggiatori dopo la conclusione del contratto, unitamente ai recapiti dei professionisti interessati. ***Per garantire che siano adeguatamente informati sui loro diritti, gli organizzatori dovrebbero offrire un'assistenza accessibile ai viaggiatori, in particolare ai viaggiatori vulnerabili, attraverso uno sportello unico. I canali digitali di comunicazione sono uno strumento essenziale per fornire informazioni aggiornate e personalizzate sui diritti dei viaggiatori in qualsiasi momento. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo automatico e proattivo dagli organizzatori, in particolare in caso di incidente, al fine di facilitare il flusso di informazioni al viaggiatore e all'organizzatore. Dovrebbero essere*** |

***privilegiati i canali digitali di comunicazione senza che ciò pregiudichi gli sportelli fisici di assistenza ai passeggeri.***

Or. es

**Emendamento 71**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Considerando 25**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (25) È importante che i viaggiatori siano adeguatamente informati sui loro diritti, siano in grado di comprendere le informazioni loro fornite e abbiano accesso a tali informazioni quando ne hanno bisogno. È pertanto opportuno apportare alcune modifiche per quanto riguarda gli obblighi di informazione precontrattuale, il contenuto del contratto di pacchetto turistico e i moduli informativi standard di cui agli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/2302. Ad esempio, i moduli informativi standard di cui all'allegato I dovrebbero specificare il professionista responsabile del rimborso dei pacchetti annullati. Il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie dovrebbe essere presentato accanto alla possibilità di annullare un pacchetto pagando le spese di annullamento. Inoltre, gli organizzatori dovrebbero essere tenuti ad accludere al contratto il modulo informativo standard, in modo che sia disponibile ai viaggiatori dopo la conclusione del contratto, unitamente ai recapiti dei professionisti interessati. | (25) È importante che i viaggiatori siano adeguatamente informati sui loro diritti, siano in grado di comprendere le informazioni loro fornite e abbiano accesso a tali informazioni quando ne hanno bisogno. È pertanto opportuno apportare alcune modifiche per quanto riguarda gli obblighi di informazione precontrattuale, il contenuto del contratto di pacchetto turistico e i moduli informativi standard di cui agli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/2302. Ad esempio, i moduli informativi standard di cui all'allegato I dovrebbero specificare il professionista responsabile del rimborso dei pacchetti annullati. Il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie dovrebbe essere presentato accanto alla possibilità di annullare un pacchetto pagando le spese di annullamento. Inoltre, gli organizzatori dovrebbero essere tenuti ad accludere al contratto il modulo informativo standard, in modo che sia disponibile ai viaggiatori dopo la conclusione del contratto, unitamente ai recapiti dei professionisti interessati. ***Organizzatori di viaggi, venditori, intermediari e altri attori rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 sono tenuti a partecipare*** |

***alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, le cui decisioni dovrebbero essere vincolanti, fatto salvo il diritto delle parti di accedere al sistema giudiziario.***

Or. en

**Emendamento 72**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 25**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (25) È importante che i viaggiatori siano adeguatamente informati sui loro diritti, siano in grado di comprendere le informazioni loro fornite e abbiano accesso a tali informazioni quando ne hanno bisogno. È pertanto opportuno apportare alcune modifiche per quanto riguarda gli obblighi di informazione precontrattuale, il contenuto del contratto di pacchetto turistico e i moduli informativi standard di cui agli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/2302. Ad esempio, i moduli informativi standard di cui all'allegato I dovrebbero specificare il professionista responsabile del rimborso dei pacchetti annullati. Il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie dovrebbe essere presentato accanto alla possibilità di annullare un pacchetto pagando le spese di annullamento. Inoltre, gli organizzatori dovrebbero essere tenuti ad accludere al contratto il modulo informativo standard, in modo che sia disponibile ai viaggiatori dopo la conclusione del contratto, unitamente ai recapiti dei professionisti interessati. | (25) È importante che i viaggiatori siano adeguatamente informati sui loro diritti, siano in grado di comprendere le informazioni loro fornite e abbiano accesso a tali informazioni quando ne hanno bisogno. È pertanto opportuno apportare alcune modifiche per quanto riguarda gli obblighi di informazione precontrattuale, il contenuto del contratto di pacchetto turistico e i moduli informativi standard di cui agli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/2302. Ad esempio, i moduli informativi standard di cui all'allegato I dovrebbero specificare il professionista responsabile del rimborso dei pacchetti annullati. Il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie dovrebbe essere presentato accanto alla possibilità di annullare un pacchetto pagando le spese di annullamento. Inoltre, gli organizzatori dovrebbero essere tenuti ad accludere al contratto il modulo informativo standard, in modo che sia disponibile ai viaggiatori dopo la conclusione del contratto, unitamente ai recapiti dei professionisti interessati. ***Gli organizzatori e i venditori che offrono servizi turistici indipendenti dovrebbero fornire ai viaggiatori, prima dell'acquisto, informazioni sui servizi di viaggio e sui*** |

***diritti ad essi associati.***

Or. en

**Emendamento 73**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 25**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (25) È importante che i viaggiatori siano adeguatamente informati sui loro diritti, siano in grado di comprendere le informazioni loro fornite e abbiano accesso a tali informazioni quando ne hanno bisogno. È pertanto opportuno apportare alcune modifiche per quanto riguarda gli obblighi di informazione precontrattuale, il contenuto del contratto di pacchetto turistico e i moduli informativi standard di cui ***agli allegati*** I ***e II*** della direttiva (UE) 2015/2302. Ad esempio, i moduli informativi standard di cui all'allegato I dovrebbero specificare il professionista responsabile del rimborso dei pacchetti annullati. Il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie dovrebbe essere presentato accanto alla possibilità di annullare un pacchetto pagando le spese di annullamento. Inoltre, gli organizzatori dovrebbero essere tenuti ad accludere al contratto il modulo informativo standard, in modo che sia disponibile ai viaggiatori dopo la conclusione del contratto, unitamente ai recapiti dei professionisti interessati. | (25) È importante che i viaggiatori siano adeguatamente informati sui loro diritti, siano in grado di comprendere le informazioni loro fornite e abbiano accesso a tali informazioni quando ne hanno bisogno. È pertanto opportuno apportare alcune modifiche per quanto riguarda gli obblighi di informazione precontrattuale, il contenuto del contratto di pacchetto turistico e i moduli informativi standard di cui ***all'allegato*** I della direttiva (UE) 2015/2302. Ad esempio, i moduli informativi standard di cui all'allegato I dovrebbero specificare il professionista responsabile del rimborso dei pacchetti annullati. Il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie dovrebbe essere presentato accanto alla possibilità di annullare un pacchetto pagando le spese di annullamento. Inoltre, gli organizzatori dovrebbero essere tenuti ad accludere al contratto il modulo informativo standard, in modo che sia disponibile ai viaggiatori dopo la conclusione del contratto, unitamente ai recapiti dei professionisti interessati. ***Con la soppressione dei servizi turistici collegati, l'allegato II dovrebbe essere di conseguenza soppresso.*** |

Or. en

**Emendamento 74**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 1**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici ***e servizi turistici collegati***, nonché di taluni aspetti dei contratti tra organizzatori di pacchetti e fornitori di servizi. | Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento ***e la semplificazione*** di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici, nonché di taluni aspetti dei contratti tra organizzatori di pacchetti e fornitori di servizi ***e degli obblighi di informazione specifici che in alcuni casi non portano alla creazione di un pacchetto***. |

Or. en

**Emendamento 75**
**Inese Vaidere**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 1**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in | Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento ***e la semplificazione*** di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati |

| | |
|---|---|
| materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché di taluni aspetti dei contratti tra organizzatori di pacchetti e fornitori di servizi. | membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché di taluni aspetti dei contratti tra organizzatori di pacchetti e fornitori di servizi. |

Or. en

**Emendamento 76**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 1**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici ***e servizi turistici collegati***, nonché di taluni aspetti dei contratti tra organizzatori di pacchetti e fornitori di servizi. | Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici, nonché di taluni aspetti dei contratti tra organizzatori di pacchetti e fornitori di servizi. |

Or. en

**Emendamento 77**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 1**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici ***e servizi turistici collegati***, nonché di taluni aspetti dei contratti tra organizzatori di pacchetti e fornitori di servizi. | Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici, nonché di taluni aspetti dei contratti tra organizzatori di pacchetti e fornitori di servizi. |

Or. en

**Emendamento 78**
**Sandro Gozi**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 2**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La presente direttiva si applica ai pacchetti ***offerti in vendita o*** venduti da professionisti a viaggiatori ***e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti a viaggiatori.*** | La presente direttiva si applica***:*** |
| | **-** ai pacchetti venduti da professionisti a viaggiatori***;*** |
| | ***- ai pacchetti organizzati, su base regolare, da un professionista che prenota anche i diversi servizi compresi in tali pacchetti con i fornitori di servizi in cambio di una remunerazione monetaria pagata da tale professionista;*** |
| | ***- agli obblighi di informazione specifici per talune situazioni che non portano alla creazione di un pacchetto.*** |

Or. en

**Emendamento 79**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 2**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La presente direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori ***e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti a viaggiatori***. | La presente direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori. |

Or. en

**Emendamento 80**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 2**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La presente direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori ***e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti a viaggiatori***. | La presente direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori. |

Or. en

**Emendamento 81**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 2**

Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La presente direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori ***e ai servizi turistici collegati*** agevolati da professionisti a viaggiatori. | La presente direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori agevolati da professionisti a viaggiatori. |

Or. en

*Motivazione*

*I servizi turistici collegati hanno comportato maggiore complessità e incertezza giuridica e sono stati utilizzati raramente nella pratica. Ai fini di maggiore chiarezza per i consumatori e le imprese, i servizi turistici collegati dovrebbero essere soppressi in tutto il testo.*

**Emendamento 82**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Sophia Kircher, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(2 bis) all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*** |
| c) pacchetti ***e servizi turistici collegati*** acquistati ***in base a un accordo generale*** per l'organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. | pacchetti acquistati per l'organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. |

Or. en

*Motivazione*

*Chiarimento del fatto che i viaggi di lavoro sono completamente esclusi dalla direttiva 2015/2302.*

**Emendamento 83**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – parte introduttiva

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| "pacchetto", la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ***definiti al punto 1)*** ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se: | "pacchetto", la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se: |

Or. en

**Emendamento 84**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi: | b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi ***sono***: |

Or. en

**Emendamento 85**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| i) ***sono*** acquistati presso un unico punto vendita e | i) acquistati presso un unico punto vendita e ***tali servizi sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento***; |

Or. en

**Emendamento 86**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento, o*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 87**
**Cynthia Ní Mhurchú, Anna-Maja Henriksson, Sandro Gozi, Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro tre ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, o*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 88**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Dimitris Tsiodras, Sophia Kircher, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro tre ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, o*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*Le finestre temporali proposte avrebbero dovuto chiarire il concetto di "pacchetto" ma lo rendono solamente più difficile da mettere in pratica, poiché due fornitori di servizi coinvolti potrebbero non sapere se la prenotazione è avvenuta entro la finestra temporale specifica. Ciò richiederebbe un ampio monitoraggio dei consumatori.*

**Emendamento 89**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro tre ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, o*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 90**
**Peter Agius**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro tre ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, o*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*Motivazione di cui all'emendamento 1, considerando 7.*

**Emendamento 91**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Ernő Schaller-Baross, Jorge Martín Frías, Sebastian Kruis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro tre ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, o*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 92**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro tre ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, o*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 93**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro tre ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, o*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 94**
**Denis Nesci**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro tre ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, o*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*Le presenti clausole sui termini (tre e 24 ore) porterebbero a modificare il primo contratto concordato da un cliente per un servizio indipendente. Prezzo, termini e condizioni, informazioni precontrattuali, responsabilità degli organizzatori: tutti questi elementi dovrebbero essere modificati una sola volta se e quando viene stabilito che la prima prenotazione diventa un pacchetto. Data la molteplicità dei canali di prenotazione oggi disponibili, tenere traccia delle prenotazioni sarebbe particolarmente difficile, soprattutto per le piccole strutture alberghiere.*

**Emendamento 95**
**Inese Vaidere**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| – altri tipi di servizi turistici sono prenotati ***entro tre ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico***, o | – altri tipi di servizi turistici sono prenotati ***nell'ambito della stessa procedura di prenotazione***, o |

Or. en

**Emendamento 96**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro 24 ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico e se, prima che il viaggiatore abbia acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, il professionista ha invitato il viaggiatore a prenotare*** | ***soppresso*** |

***successivamente uno o più tipi di servizi turistici aggiuntivi; o***

Or. en

**Emendamento 97**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro 24 ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico e se, prima che il viaggiatore abbia acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, il professionista ha invitato il viaggiatore a prenotare successivamente uno o più tipi di servizi turistici aggiuntivi; o*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 98**
**Denis Nesci**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro 24 ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico e se, prima che il viaggiatore abbia acconsentito al pagamento del primo*** | ***soppresso*** |

***servizio turistico, il professionista ha invitato il viaggiatore a prenotare successivamente uno o più tipi di servizi turistici aggiuntivi; o***

Or. en

*Motivazione*

*Le presenti clausole sui termini (tre e 24 ore) porterebbero a modificare il primo contratto concordato da un cliente per un servizio autonomo. Prezzo, termini e condizioni, informazioni precontrattuali, responsabilità degli organizzatori: tutti questi elementi dovrebbero essere modificati una sola volta se e quando viene stabilito che la prima prenotazione diventa un pacchetto. Data la molteplicità dei canali di prenotazione oggi disponibili ciò sarebbe particolarmente difficile, soprattutto per le piccole strutture alberghiere.*

**Emendamento 99**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Tomasz Buczek, Ernő Schaller-Baross, Jorge Martín Frías, Sebastian Kruis, Elisabeth Dieringer**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro 24 ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico e se, prima che il viaggiatore abbia acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, il professionista ha invitato il viaggiatore a prenotare successivamente uno o più tipi di servizi turistici aggiuntivi; o*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 100**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Dimitris Tsiodras, Sophia Kircher, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**

Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro 24 ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico e se, prima che il viaggiatore abbia acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, il professionista ha invitato il viaggiatore a prenotare successivamente uno o più tipi di servizi turistici aggiuntivi; o*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*Le finestre temporali proposte avrebbero dovuto chiarire il concetto di "pacchetto" ma lo rendono solamente più difficile da mettere in pratica, poiché due fornitori di servizi coinvolti potrebbero non sapere se la prenotazione è avvenuta entro la finestra temporale specifica. Ciò richiederebbe un ampio monitoraggio dei consumatori.*

**Emendamento 101**
**Peter Agius**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro 24 ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico e se, prima che il viaggiatore abbia acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, il professionista ha invitato il viaggiatore a prenotare successivamente uno o più tipi di servizi turistici aggiuntivi; o*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*Motivazione di cui all'emendamento 1, considerando 7.*

**Emendamento 102**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro 24 ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico e se, prima che il viaggiatore abbia acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, il professionista ha invitato il viaggiatore a prenotare successivamente uno o più tipi di servizi turistici aggiuntivi; o*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 103**
**Cynthia Ní Mhurchú, Anna-Maja Henriksson, Sandro Gozi, Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i – trattino 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***– altri tipi di servizi turistici sono prenotati entro 24 ore dal momento in cui il viaggiatore ha acconsentito al pagamento del primo servizio turistico e se, prima che il viaggiatore abbia acconsentito al pagamento del primo servizio turistico, il professionista ha invitato il viaggiatore a prenotare*** | ***soppresso*** |

***successivamente uno o più tipi di servizi turistici aggiuntivi; o***

Or. en

**Emendamento 104**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Virginie Joron, Sebastian Kruis, Ernő Schaller-Baross**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto ii

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ii) sono offerti, venduti o ***pagati*** a un prezzo forfettario o globale, indipendentemente dall'eventuale fatturazione separata; o | ii) sono offerti, venduti o ***fatturati*** a un prezzo forfettario o globale, indipendentemente dall'eventuale fatturazione separata; o |

Or. en

**Emendamento 105**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Sophia Kircher, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto ii

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ii) sono offerti, venduti o ***pagati*** a un prezzo forfettario o globale***, indipendentemente dall'eventuale fatturazione separata***; o | ii) sono offerti, venduti o ***fatturati*** a un prezzo forfettario o globale; o |

Or. en

*Motivazione*

*Per chiarire che il viaggiatore non può creare un pacchetto pagando congiuntamente i servizi, ma il pacchetto è fatturato a un prezzo globale.*

**Emendamento 106**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto ii

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ii) ***sono*** offerti, venduti o ***pagati*** a un prezzo forfettario o globale***, indipendentemente dall'eventuale fatturazione separata***; ***o*** | ii) offerti, venduti o ***fatturati*** a un prezzo forfettario o globale; |

Or. en

**Emendamento 107**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto iii

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| iii) ***sono*** pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga; ***o*** | iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga; |

Or. en

**Emendamento 108**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto iv

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| iv) sono combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; o | iv) sono combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici ***sotto forma di pacchetto già pronto***; o |

Or. en

**Emendamento 109**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto iv

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| iv) ***sono*** combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; o | iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; o |

Or. en

**Emendamento 110**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Sophia Kircher, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| v) sono acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove ***il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento, l'indirizzo di posta elettronica o altri*** dati personali del viaggiatore sono trasmessi dal | v) sono acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove ***i*** dati personali del viaggiatore***, attraverso cui è possibile identificarlo quale parte contraente,*** sono trasmessi dal professionista con cui è |

| | |
|---|---|
| professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti. | concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti ***e il contratto o contratti con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sono conclusi al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico***. |

Or. en

*Motivazione*

*Sono forniti chiarimenti per evitare che i dati personali condivisi tra professionisti portino alla creazione di un pacchetto, compresa la reintroduzione del limite di 24 ore previsto dall'attuale direttiva.*

**Emendamento 111**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Virginie Joron**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| v) sono acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove ***il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento, l'indirizzo di posta elettronica o*** altri dati personali del viaggiatore sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti. | v) sono acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove altri dati personali del viaggiatore***, attraverso cui è possibile identificarlo quale parte contraente,*** sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti ***o sono conclusi al massimo entro 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico***. |

Or. en

**Emendamento 112**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| v) ***sono*** acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento***,*** l'indirizzo di posta elettronica ***o altri dati personali del viaggiatore*** sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti. | v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento ***e*** l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti ***e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico***. |

Or. en

**Emendamento 113**
**Maria Grapini**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| v) sono acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento, l'indirizzo di posta elettronica o altri dati personali del viaggiatore sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti. | v) sono acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento, l'indirizzo di posta elettronica o altri dati personali del viaggiatore sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti***, al massimo entro 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico***. |

Or. ro

**Emendamento 114**
**Cynthia Ní Mhurchú, Svenja Hahn, Sandro Gozi**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| v) sono acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento, l'indirizzo di posta elettronica ***o altri dati personali del viaggiatore*** sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti. | v) sono acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento, l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti. |

Or. en

**Emendamento 115**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Sophia Kircher, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera b**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 5

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) il punto 5) è ***sostituito dal seguente:*** | b) il punto 5) è ***soppresso.*** |
| ***"5) "servizio turistico collegato", la combinazione di tipi diversi di servizi turistici, non rientrante nella definizione di pacchetto di cui al punto 2), in cui un professionista che è parte di un contratto per la fornitura di un servizio turistico e riceve pagamenti da o per conto di un viaggiatore invita il viaggiatore a prenotare un tipo di servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, e al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo contratto è concluso un contratto per la fornitura di un servizio turistico*** | |

***aggiuntivo;";***

Or. en

**Emendamento 116**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera b**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 5

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) il punto 5) è ***sostituito dal seguente:*** | b) il punto 5) è ***soppresso.*** |
| ***"5) "servizio turistico collegato", la combinazione di tipi diversi di servizi turistici, non rientrante nella definizione di pacchetto di cui al punto 2), in cui un professionista che è parte di un contratto per la fornitura di un servizio turistico e riceve pagamenti da o per conto di un viaggiatore invita il viaggiatore a prenotare un tipo di servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, e al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo contratto è concluso un contratto per la fornitura di un servizio turistico aggiuntivo;";*** | |

Or. en

**Emendamento 117**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Jorge Martín Frías, Sebastian Kruis, Virginie Joron**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera b**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 5

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) il punto 5) è ***sostituito dal seguente:*** | b) il punto 5) è ***soppresso.*** |
| ***"5) "servizio turistico collegato", la combinazione di tipi diversi di servizi turistici, non rientrante nella definizione di pacchetto di cui al punto 2), in cui un professionista che è parte di un contratto per la fornitura di un servizio turistico e riceve pagamenti da o per conto di un viaggiatore invita il viaggiatore a prenotare un tipo di servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, e al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo contratto è concluso un contratto per la fornitura di un servizio turistico aggiuntivo;";*** | |

Or. en

**Emendamento 118**
**Cynthia Ní Mhurchú, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Anna-Maja Henriksson**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera b**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 5

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) il punto 5) è ***sostituito dal seguente:*** | b) il punto 5) è ***soppresso.*** |
| ***"5) "servizio turistico collegato", la combinazione di tipi diversi di servizi turistici, non rientrante nella definizione di pacchetto di cui al punto 2), in cui un professionista che è parte di un contratto per la fornitura di un servizio turistico e riceve pagamenti da o per conto di un viaggiatore invita il viaggiatore a prenotare un tipo di servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista*** | |

***ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, e al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo contratto è concluso un contratto per la fornitura di un servizio turistico aggiuntivo;";***

Or. en

**Emendamento 119**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera b**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 5

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) il punto 5) è ***sostituito dal seguente:*** | b) il punto 5) è ***soppresso.*** |
| ***"5) "servizio turistico collegato", la combinazione di tipi diversi di servizi turistici, non rientrante nella definizione di pacchetto di cui al punto 2), in cui un professionista che è parte di un contratto per la fornitura di un servizio turistico e riceve pagamenti da o per conto di un viaggiatore invita il viaggiatore a prenotare un tipo di servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, e al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo contratto è concluso un contratto per la fornitura di un servizio turistico aggiuntivo;";*** | |

Or. en

**Emendamento 120**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera b**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 5

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) il punto 5) è ***sostituito dal seguente:*** | b) il punto 5) è ***soppresso.*** |
| ***"5) "servizio turistico collegato", la combinazione di tipi diversi di servizi turistici, non rientrante nella definizione di pacchetto di cui al punto 2), in cui un professionista che è parte di un contratto per la fornitura di un servizio turistico e riceve pagamenti da o per conto di un viaggiatore invita il viaggiatore a prenotare un tipo di servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, e al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo contratto è concluso un contratto per la fornitura di un servizio turistico aggiuntivo;";*** | |

Or. en

**Emendamento 121**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera b**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 5

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5) "servizio turistico collegato", la combinazione di tipi diversi di servizi turistici, non rientrante nella definizione di pacchetto di cui al punto 2), in cui un professionista che è parte di un contratto per la fornitura di un servizio turistico e riceve pagamenti da o per conto di un | 5) "servizio turistico collegato", la combinazione di tipi diversi di servizi turistici, non rientrante nella definizione di pacchetto di cui al punto 2), in cui un professionista che è parte di un contratto per la fornitura di un servizio turistico e riceve pagamenti da o per conto di un |

| | |
|---|---|
| viaggiatore invita il viaggiatore a prenotare un tipo di servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, e ***al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione*** del ***primo contratto è concluso un contratto per la fornitura di un servizio turistico aggiuntivo***; | viaggiatore invita il viaggiatore a prenotare un tipo di servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, e ***prima dell'inizio*** del ***viaggio***; |

Or. en

**Emendamento 122**
**Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 12

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) il punto 12) è sostituito dal seguente:*** |
| 12) "circostanze inevitabili e straordinarie", una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure***;*** | 12) "circostanze inevitabili e straordinarie", una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure***, che comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come alluvioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico;*** |

Or. en

**Emendamento 123**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Sophia Kircher, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 12

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) il punto 12) è sostituito dal seguente:*** |
| 12) "circostanze inevitabili e straordinarie", una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure***;*** | 12) "circostanze inevitabili e straordinarie", una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure***, che comprende conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, un rischio significativo per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come alluvioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico.*** |

Or. en

**Emendamento 124**
**Sophia Kircher, Arba Kokalari**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 3 – lettera b ter (nuova)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 3 – punto 16 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b ter) è aggiunto il seguente punto:*** |
| | ***16 bis) "servizi complementari", i servizi che non sono considerati servizi turistici indipendenti, ma che piuttosto integrano un servizio turistico quale definito alle*** |

| | |
|---|---|
| | ***lettere a), b) o c) del punto 1), in linea con le aspettative del viaggiatore; tali servizi comprendono il trasporto bagagli fornito nell'ambito del trasporto di passeggeri o da un fornitore di alloggi, trasferimenti minori tra un alloggio e un aeroporto o una stazione ferroviaria, pasti, bevande e servizi di pulizia inclusi nell'alloggio, nonché l'accesso a strutture in loco quali piscine, il rilascio di carte di destinazione e servizi supplementari in loco a un prezzo forfettario, come il noleggio di biciclette o corsi sportivi; inoltre, a differenza delle crociere, il pernottamento fornito nell'ambito del trasporto di passeggeri stradale, ferroviario, marittimo o aereo rientra nella presente categoria.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'elenco dei servizi di cui al considerando 17 dell'attuale direttiva sui pacchetti turistici, che non sono considerati servizi turistici distinti, dovrebbe essere esplicitamente integrato nell'articolo. Inoltre le aziende alberghiere, ad esempio, offrono numerosi servizi che gli ospiti si aspettano naturalmente come inclusi nel loro alloggio. È pertanto essenziale chiarire l'elenco dei servizi inerenti a un alloggio e che non costituiscono pacchetti turistici. Questo comprende offerte come carte di destinazione, servizi aggiuntivi in loco forniti a un prezzo forfettario come il noleggio di biciclette o corsi sportivi.*

**Emendamento 125**
**Kateřina Konečná**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 4 – lettera -a bis (nuova)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – punto viii

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-a bis) il punto viii) è sostituito dal seguente:*** |
| viii) se il viaggio o la vacanza sono in linea di massima idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto | ***"***viii) se il viaggio o la vacanza sono in linea di massima idonei a persone ***con disabilità e*** a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise ***sull'accessibilità e*** sull'idoneità del viaggio |

| | |
|---|---|
| delle esigenze del viaggiatore; | o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;***";*** |

Or. en

**Emendamento 126**
**Kateřina Konečná**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 4 – lettera -a ter (nuova)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-a ter) la lettera b) è sostituita dalla seguente:*** |
| b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove applicabile, del venditore, i loro recapiti telefonici e, ove applicabile, indirizzi di posta elettronica; | b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove applicabile, del venditore, i loro recapiti telefonici ***gratuiti*** e, ove applicabile, indirizzi di posta elettronica ***funzionali***; |

Or. en

**Emendamento 127**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 4 – lettera -a ter (nuova)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-a ter) la lettera b) è sostituita dalla seguente:*** |
| b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove applicabile, del venditore, i loro recapiti telefonici e***, ove applicabile,*** indirizzi di posta elettronica; | b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove applicabile, del venditore, i loro recapiti telefonici ***gratuiti*** e indirizzi di posta elettronica ***funzionali***; |

Or. en

*Motivazione*

*Modifica supplementare della direttiva vigente - all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita e modificata.*

**Emendamento 128**
**Arba Kokalari, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 4 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:*** | ***soppresso*** |
| ***"d) le modalità di pagamento, compreso l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, conformemente all'articolo 5 bis, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;";*** | |

Or. en

**Emendamento 129**
**Denis Nesci**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 4 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| d) le modalità di pagamento***, compreso l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, conformemente*** | d) le modalità di pagamento o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; |

***all'articolo 5 bis,*** o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

Or. en

**Emendamento 130**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 4 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| d) le modalità di pagamento, compreso l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo***,*** ***conformemente all'articolo 5 bis***, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; | d) le modalità di pagamento, compreso l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; ***in relazione ai pagamenti, i viaggiatori potrebbero altresì servirsi di punti o di altre valute premio, ad esempio i punti premio;*** |

Or. en

**Emendamento 131**
**Kateřina Konečná**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a bis) la lettera f) è sostituita dalla seguente:*** |
| f) ***le*** informazioni ***di carattere generale*** concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e | f) informazioni ***esaustive*** concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità |

| | |
|---|---|
| le formalità sanitarie del paese di destinazione; | sanitarie del paese di destinazione ***e di transito. I cambiamenti che si verificano tra la conclusione del contratto e la sua esecuzione sono portati a conoscenza del viaggiatore;*** |

Or. en

**Emendamento 132**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a bis) la lettera f) è sostituita dalla seguente:*** |
| f) ***le*** informazioni ***di carattere generale*** concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione; | ***"***f) informazioni ***esaustive*** concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione ***e di transito. I cambiamenti che si verificano tra la conclusione del contratto e la sua esecuzione sono portati a conoscenza del viaggiatore.";*** |

Or. en

*Motivazione*

*Nuova modifica della direttiva che aggiunge la lettera f) (nuova) all'articolo 5, paragrafo 1.*

**Emendamento 133**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) è aggiunta la seguente lettera:*** |
| | ***"h bis) informazioni in merito al fatto che il viaggiatore sta acquistando un pacchetto e una spiegazione della protezione offerta al viaggiatore dopo la conclusione del contratto, come previsto dalla presente direttiva.";*** |

Or. en

**Emendamento 134**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b ter) è aggiunta la seguente lettera:*** |
| | ***"h ter) in situazioni di prenotazione online che non portano alla creazione del pacchetto ai sensi dell'articolo 3, punto 2), ma in cui un professionista invita un viaggiatore a concludere, dopo la conclusione di un primo contratto, un contratto aggiuntivo su un diverso tipo di servizio turistico per lo stesso viaggio o vacanza, il primo professionista informa il viaggiatore, al momento dell'invito, del fatto che i servizi turistici in questione non costituiranno un pacchetto. Tale avviso riporta in modo comprensibile che il viaggiatore non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi della presente direttiva e che ciascun professionista sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del servizio.";*** |

Or. en

**Emendamento 135**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(4 bis) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:*** |
| | ***"1 bis. In situazioni di prenotazione che non portano alla creazione di un pacchetto ai sensi dell'articolo 3, punto 2), ma in cui un professionista invita un viaggiatore a concludere, dopo la conclusione di un primo contratto, un contratto aggiuntivo su un diverso tipo di servizio turistico per lo stesso viaggio, il primo professionista informa il viaggiatore, al momento dell'invito, mediante un avviso chiaramente visibile, che i servizi in questione non costituiranno un pacchetto.*** |
| | ***Tale avviso riporta in modo chiaro, comprensibile ed evidente che il viaggiatore non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi della presente direttiva e che ciascun professionista sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del servizio.";*** |

Or. en

**Emendamento 136**
**Kateřina Konečná**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 – paragrafo 3

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(4 bis) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*** |
| 3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo chiaro, comprensibile ed evidente. Nel caso in cui tali informazioni sono fornite per iscritto, esse devono essere leggibili. | ***"***3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo chiaro, comprensibile ed evidente ***e in formati accessibili ai sensi dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882***. Nel caso in cui tali informazioni sono fornite per iscritto, esse devono essere leggibili.***";*** |

Or. en

**Emendamento 137**
**Arba Kokalari, Dimitris Tsiodras, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***5) è inserito il seguente articolo 5 bis:*** | ***soppresso*** |
| ***"Articolo 5 bis*** | |
| ***Pagamenti*** | |
| ***Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al 25 % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei 28 giorni precedenti l'inizio del pacchetto. Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi*** | |

***nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al momento della prenotazione.";***

Or. en

*Motivazione*

*La limitazione dei pagamenti anticipati comporta un onere sproporzionato per le PMI e non tiene conto del flusso di cassa delle società che offrono pacchetti turistici e della loro necessità di pagare i fornitori di servizi. Ciò renderà più difficile offrire pacchetti interessanti e piani di pagamento flessibili, con il rischio di un aumento dei prezzi.*

**Emendamento 138**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Jorge Martín Frías, Sebastian Kruis, Filip Turek**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***5) è inserito il seguente articolo 5 bis:*** | ***soppresso*** |
| ***"Articolo 5 bis*** | |
| ***Pagamenti*** | |
| ***Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al 25 % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei 28 giorni precedenti l'inizio del pacchetto. Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. L'acconto può coprire i pagamenti*** | |

***anticipati ai prestatori di servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al momento della prenotazione.";***

Or. en

*Motivazione*

*Si suggerisce di sopprimere l'articolo 5 bis in quanto esistono misure meno onerose per ridurre il rischio per i viaggiatori al posto di limitare drasticamente il flusso di cassa degli organizzatori. Limitare il flusso di cassa avrebbe un impatto negativo anche sui fornitori di servizi. L'intera catena di servizi ne risentirebbe negativamente, in particolare le PMI. Inoltre l'attuale formulazione dell'articolo 17 tiene già conto degli acconti e del tempo che precede l'inizio del pacchetto. L'articolo 5 bis raddoppierebbe pertanto la regolamentazione dello stesso interesse che è quello di salvaguardare il denaro dei viaggiatori.*

**Emendamento 139**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***5) è inserito il seguente articolo 5 bis:*** | ***soppresso*** |
| ***"Articolo 5 bis*** | |
| ***Pagamenti*** | |
| ***Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al 25 % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei 28 giorni precedenti l'inizio del pacchetto. Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto,*** | |

***l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al momento della prenotazione.";***

Or. en

**Emendamento 140**
**Peter Agius**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***5) è inserito il seguente articolo 5 bis:*** | ***soppresso*** |
| ***"Articolo 5 bis*** | |
| ***Pagamenti*** | |
| ***Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al 25 % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei 28 giorni precedenti l'inizio del pacchetto. Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal*** | |

***venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al momento della prenotazione.";***

Or. en

*Motivazione*

*L'obbligo di un acconto massimo del 25 % è contrario alla libertà contrattuale, va contro l'interesse del consumatore che può beneficiare di prezzi molto migliori e si ripercuote molto negativamente sul flusso di cassa per le imprese, in particolare le PMI, che con una tale disposizione sarebbero esposte a un pregiudizio significativo nei confronti delle loro operazioni.*

**Emendamento 141**
**Cynthia Ní Mhurchú, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Anna-Maja Henriksson, Jeannette Baljeu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***5) è inserito il seguente articolo 5 bis:*** | ***soppresso*** |
| ***"Articolo 5 bis*** | |
| ***Pagamenti*** | |
| ***Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al 25 % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei 28 giorni precedenti l'inizio del pacchetto. Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi*** | |

***nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al momento della prenotazione.";***

Or. en

**Emendamento 142**
**Denis Nesci**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***5) è inserito il seguente articolo 5 bis:*** | ***soppresso*** |
| ***"Articolo 5 bis*** | |
| ***Pagamenti*** | |
| ***Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al 25 % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei 28 giorni precedenti l'inizio del pacchetto. Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al*** | |

***momento della prenotazione. "***

Or. en

*Motivazione*

*L'introduzione di una limitazione degli acconti provocherà gravi perturbazioni nel mercato dei viaggi e inciderà in particolare sulle piccole e e medie imprese. Emergeranno problemi di liquidità su vasta scala nel settore dei viaggi nel suo complesso se verrà introdotta una limitazione degli acconti. Con l'introduzione di norme chiare in materia di rimborsi tra imprese e di disposizioni chiare in materia di protezione in caso d'insolvenza e rimborsi ai clienti, la presente proposta di revisione della direttiva sui pacchetti turistici introduce tutti gli elementi necessari per salvaguardare il denaro dei consumatori.*

**Emendamento 143**
**Adnan Dibrani, Maria Guzenina, Christel Schaldemose**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 bis – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al 25 % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei 28 giorni precedenti l'inizio del pacchetto. Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al momento della prenotazione. | Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al 25 % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei 28 giorni precedenti l'inizio del pacchetto. |

| | |
|---|---|
| | Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al momento della prenotazione. ***Le imprese al di sotto della soglia applicabile alle PMI di 250 dipendenti sono esentate dalla richiesta di acconti più elevati laddove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto e per esigenze motivate.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Le PMI devono far fronte a problemi di liquidità durante la bassa stagione a causa di riserve e accesso ai finanziamenti limitati. L'esenzione delle società con meno di 250 dipendenti previene i problemi di liquidità, contribuendo a mantenere posti di lavoro e stabilità aziendale.*

**Emendamento 144**
**Maria Grapini**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 bis – paragrafo 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al 25 % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei 28 giorni precedenti | Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al 25 % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei 28 giorni precedenti |

| | |
|---|---|
| l'inizio del pacchetto. Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al momento della prenotazione."; | l'inizio del pacchetto. Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al momento della prenotazione ***o a qualsiasi altra circostanza analoga a un pacchetto con componenti non rimborsabili (ad esempio biglietti aerei o tariffe promozionali) che consenta di richiedere acconti più elevati, giustificati da contratti di vendita***."; |

Or. ro

**Emendamento 145**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 bis – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri ***provvedono affinché***, ***tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al 25 % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei 28 giorni precedenti l'inizio del pacchetto***. Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di | Gli Stati membri ***possono***, ***ai sensi delle disposizioni nazionali, introdurre limitazioni ai pagamenti anticipati***. Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al momento della prenotazione. ***Gli organizzatori*** |

| | |
|---|---|
| servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al momento della prenotazione. | ***possono offrirsi di accettare pagamenti anticipati più elevati o completi se il viaggiatore lo desidera espressamente. Tale offerta è completamente volontaria e rappresenta esclusivamente un'opzione supplementare. I professionisti si astengono dall'incentivare i consumatori a scegliere pagamenti anticipati completi.*** |
| | Or. en |

**Emendamento 146**
**Kateřina Konečná**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 bis – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), ***e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto,*** l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al ***25*** % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei ***28*** giorni precedenti l'inizio del pacchetto. ***Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto***, l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. ***L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi*** al momento della ***prenotazione***. | Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al ***20*** % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei ***7*** giorni precedenti l'inizio del pacchetto. L'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato ***soltanto ove debitamente giustificato dalle spese presenti*** al momento della ***conclusione del contratto***. |
| | ***Gli obblighi di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio [del quinto anno successivo*** |

***all'entrata in applicazione della presente direttiva].***

Or. en

**Emendamento 147**
**Elisabeth Grossmann**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 bis – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al ***25*** % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei ***28*** giorni precedenti l'inizio del pacchetto. ***Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione*** del pacchetto***, l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato***. ***L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al momento della prenotazione.*** | Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al ***20*** % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei ***20*** giorni precedenti l'inizio del pacchetto. ***I fondi del cliente possono essere accettati non prima di undici mesi prima della fine concordata del viaggio.***<br><br>***Gli Stati membri possono decidere di imporre ai venditori che un importo che il viaggiatore è tenuto a pagare ai sensi della presente disposizione sia depositato su un conto di fiducia per custodire e garantire i pagamenti anticipati dei consumatori fino all'inizio*** del pacchetto. |

Or. en

*Motivazione*

*I pagamenti anticipati che devono essere effettuati dagli operatori turistici o dagli agenti di viaggio sono in gran parte dovuti alle pratiche di pagamento anticipato nel settore delle compagnie aeree e questa circostanza non dovrebbe essere trasferita ai consumatori. Tale questione potrebbe invece essere affrontata, ad esempio, con restrizioni uniformi sui pagamenti anticipati. Un adeguamento opportuno potrebbe essere integrato nei regolamenti di cui all'articolo 22 per il settore B2B.*

**Emendamento 148**
**Hanna Gedin**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 bis – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di ***28*** giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al ***25*** % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei ***28*** giorni precedenti l'inizio del pacchetto. ***Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto,*** l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. ***L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi*** al momento della ***prenotazione***. | Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di *7* giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al ***20*** % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei *7* giorni precedenti l'inizio del pacchetto. L'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato ***soltanto ove debitamente giustificato dalle spese presenti*** al momento della ***conclusione del contratto***. |

Or. en

**Emendamento 149**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 bis – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al ***25*** % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei 28 giorni precedenti l'inizio del pacchetto. Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al momento della prenotazione. | Gli Stati membri provvedono affinché, tranne per i pacchetti di cui all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto iv), e i pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore non chieda un acconto superiore al ***20*** % del prezzo totale del pacchetto e non chieda il pagamento del saldo prima dei 28 giorni precedenti l'inizio del pacchetto. Ove necessario per garantire l'organizzazione e l'esecuzione del pacchetto, l'organizzatore o, se del caso, il venditore può chiedere un acconto più elevato. L'acconto può coprire i pagamenti anticipati ai prestatori di servizi inclusi nel pacchetto e i costi sostenuti dall'organizzatore o, se del caso, dal venditore, segnatamente in relazione all'organizzazione e all'esecuzione del pacchetto, nella misura in cui esso sia necessario per coprire tali costi al momento della prenotazione. |

Or. en

**Emendamento 150**
**Virginie Joron, Elisabeth Dieringer**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 5**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 5 bis – comma 1 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Gli Stati membri provvedono affinché nessuna compagnia aerea o agenzia di*** |

***viaggio introduca un sistema simile a quello di Ryanair di penali o pagamenti per "check-in in ritardo", "check-in in aeroporto" o "fast track". Questi profitti illegittimi penalizzano in particolare i viaggiatori vulnerabili (anziani o disabili, famiglie con bambini piccoli, ecc.) e devono essere scoraggiati.***

Or. fr

**Emendamento 151**
**Kateřina Konečná**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 7 – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di pacchetto turistico siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o successivamente a essa senza indebito ritardo, l'organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Il viaggiatore ha diritto di chiedere una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti. | "1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di pacchetto turistico siano formulati ***in formati accessibili nel rispetto dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882,*** in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o successivamente a essa senza indebito ritardo, l'organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Il viaggiatore ha diritto di chiedere una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.***";*** |

Or. en

**Emendamento 152**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 6 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b) – punto i)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| i) che l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'articolo 13, degli eventuali rimborsi dovuti per risoluzione o modifica del contratto e della prestazione di assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 16; | i) che l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'articolo 13, degli eventuali rimborsi dovuti per risoluzione o modifica del contratto***, ove sussista un diritto al rimborso,*** e della prestazione di assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 16; |

Or. en

**Emendamento 153**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 6 – lettera b**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 7 – paragrafo 2 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2 bis. ***Al contratto è accluso*** il modulo informativo pertinente di cui all'allegato I. Il contratto contiene un riferimento esplicito a tale modulo informativo. | 2 bis. Il modulo informativo pertinente di cui all'allegato I ***è accluso al contratto o è reso disponibile per via elettronica al momento della stipula dello stesso***. Il contratto contiene un riferimento esplicito a tale modulo informativo. |

Or. en

**Emendamento 154**
**Inese Vaidere**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 6 – lettera b**

Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 7 – paragrafo 2 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2 bis. ***Al contratto è accluso*** il modulo informativo pertinente di cui all'allegato I. Il contratto contiene un riferimento esplicito a tale modulo informativo. | 2 bis. Il modulo informativo pertinente di cui all'allegato I ***è accluso al contratto o è reso disponibile per via elettronica al momento della stipula dello stesso***. Il contratto contiene un riferimento esplicito a tale modulo informativo. |

Or. en

**Emendamento 155**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Filip Turek, Sebastian Kruis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) è inserito il seguente paragrafo:*** |
| | ***"2 ter. Fatto salvo l'articolo 23, in situazioni di prenotazione online che non portano alla creazione di un pacchetto ai sensi dell'articolo 3, punto 2), ma in cui un professionista invita un viaggiatore a concludere, dopo la conclusione di un primo contratto, un contratto aggiuntivo su un diverso tipo di servizio turistico per lo stesso viaggio o vacanza, il primo professionista informa il viaggiatore, al momento dell'invito, mediante un avviso chiaramente visibile, che i servizi turistici in questione non costituiranno un pacchetto. Tale avviso riporta in modo chiaro, comprensibile ed evidente che il viaggiatore non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi della presente direttiva e che ciascun professionista sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione*** |

***contrattuale del servizio.";***

Or. en

*Motivazione*

*Al fine di evitare malintesi per il viaggiatore al momento dell'acquisto di servizi turistici online, quest'ultimo dovrebbe ricevere in anticipo (prima di accettare di pagare) informazioni chiare e comprensibili sulla natura giuridica di tali servizi. In questo modo. il viaggiatore è informato e in possesso di tutte le informazioni necessarie per decidere in merito all'acquisto.*

**Emendamento 156**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera -a (nuova)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| 1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all'organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione ***standard*** ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell'inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. ***In assenza di spese di risoluzione standard, l'importo delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l'organizzatore fornisce una motivazione dell'importo delle spese di*** | ***"***1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all'organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell'inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. ***L'organizzatore specifica nel contratto l'importo delle spese di risoluzione. Tali spese di risoluzione sono determinate alle condizioni ivi indicate.";*** |

***risoluzione.***

Or. en

**Emendamento 157**
**Kateřina Konečná**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera -a (nuova)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| 1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all'organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell'inizio del pacchetto ***e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici***. ***In assenza di spese di risoluzione standard, l'importo delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore*** l'organizzatore fornisce una motivazione dell'importo delle spese di risoluzione. | ***"***1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all'organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore fornisce una motivazione dell'importo delle spese di risoluzione.***";*** |

Or. en

**Emendamento 158**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Filip Turek, Sebastian Kruis, Jorge Martín Frías**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*** | ***soppresso*** |
| ***"2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze oppure nel luogo di partenza o di residenza del viaggiatore, o che incidono sul viaggio verso la destinazione, qualora tali circostanze abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Il viaggiatore può risolvere il contratto qualora ci si possa ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del contratto di pacchetto turistico. Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.";*** | |

Or. en

*Motivazione*

*L'attuale formulazione con l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea conferisce al viaggiatore un livello elevato di protezione dei consumatori.*

**Emendamento 159**
**Cynthia Ní Mhurchú**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione ***in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze oppure nel luogo di partenza o di residenza del viaggiatore, o che incidono sul viaggio verso la destinazione, qualora tali circostanze abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Il viaggiatore può risolvere il contratto*** qualora ci si possa ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale ***sull'esecuzione del*** contratto di pacchetto turistico. ***Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.*** | 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione qualora ci si possa ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale ***sul*** contratto di pacchetto turistico. |

Or. en

**Emendamento 160**
**Sandro Gozi**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze ***oppure nel luogo di partenza o di residenza del viaggiatore,*** o che incidono sul viaggio verso la destinazione***, qualora tali circostanze abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Il viaggiatore può risolvere il contratto qualora ci si possa ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del contratto di pacchetto turistico***. Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. | 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze o che incidono ***oggettivamente*** sul viaggio verso la destinazione Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. |

Or. en

**Emendamento 161**
**Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del | 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del |

| | |
|---|---|
| viaggio o nelle sue immediate vicinanze ***oppure nel luogo di partenza o di residenza del viaggiatore, o che incidono sul viaggio verso la destinazione***, qualora tali circostanze abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. ***Il viaggiatore può risolvere il contratto qualora ci si possa ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del contratto di pacchetto turistico***. Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. | viaggio o nelle sue immediate vicinanze, qualora tali circostanze abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.***";** |

Or. en

**Emendamento 162**
**Denis Nesci**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze ***oppure nel luogo di partenza o di residenza del viaggiatore, o che incidono sul viaggio verso la destinazione***, qualora tali circostanze abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. ***Il viaggiatore può risolvere il contratto qualora ci si possa ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza*** | 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze, qualora tali circostanze ***oggettive*** abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. |

***sostanziale sull'esecuzione del contratto di pacchetto turistico***. Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

Or. en

**Emendamento 163**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione ***in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze oppure nel luogo di partenza o di residenza del viaggiatore, o che incidono sul viaggio verso la destinazione, qualora tali circostanze abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Il viaggiatore può risolvere il contratto*** qualora ci si possa ***ragionevolmente*** attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del contratto di pacchetto turistico. Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. | 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione qualora ci si possa attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie ***che si verificano nel luogo di partenza o di destinazione o nelle sue immediate vicinanze*** avranno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del contratto di pacchetto turistico. Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. |

Or. en

**Emendamento 164**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione ***in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze oppure nel luogo di partenza o di residenza del viaggiatore, o che incidono sul viaggio verso la destinazione, qualora tali circostanze abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Il viaggiatore può risolvere il contratto*** qualora ci si possa ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del contratto di pacchetto turistico. Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. | 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione qualora ci si possa ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie ***che si verificano nel luogo di partenza o di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che incidono sul viaggio verso la destinazione*** avranno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del contratto di pacchetto turistico. Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. |

Or. en

**Emendamento 165**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze ***oppure nel luogo di partenza o di residenza del viaggiatore,*** o che incidono sul viaggio verso la destinazione, ***qualora tali circostanze abbiano un'incidenza*** sostanziale sull'esecuzione ***del*** pacchetto***. Il*** viaggiatore ***può risolvere il contratto qualora ci si possa ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del*** contratto di pacchetto turistico. Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. | 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze o che incidono sul viaggio verso la destinazione, ***e che incidono in maniera*** sostanziale***:*** |
| | ***a)*** sull'esecuzione ***dei servizi compresi nel contratto di*** pacchetto ***turistico; oppure*** |
| | ***b) sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, laddove il trasporto del*** viaggiatore ***sia compreso nel*** contratto di pacchetto turistico. |
| | Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. |
| | Or. en |

**Emendamento 166**
**Inese Vaidere**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera a**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione ***in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze oppure nel luogo di partenza o di residenza del viaggiatore, o che incidono sul viaggio verso la destinazione, qualora tali circostanze abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Il viaggiatore può risolvere il contratto*** qualora ci si possa ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del contratto di pacchetto turistico**.** Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. | 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione qualora ci si possa ragionevolmente attendere che le circostanze inevitabili e straordinarie avranno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del contratto di pacchetto turistico***, laddove tali circostanze:*** |
| | ***a) si verificano nel luogo di partenza o incidono sul trasporto verso la destinazione, se in entrambi i casi il trasporto di passeggeri è previsto dal contratto; oppure*** |
| | ***b) si verificano nella destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze.*** |
| | Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. |

Or. en

**Emendamento 167**
**Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 3

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a bis) al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:*** |
| 3. L'organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ***ma*** non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: | ***"***L'organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto***, oppure, su base non vincolante, offrire un pacchetto sostanzialmente equivalente tramite vettori e modi di trasporto alternativi o un servizio turistico alternativo per sostituire il pacchetto originario o sue componenti. L'organizzatore*** non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:***";*** |

Or. en

**Emendamento 168**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Jorge Martín Frías, Filip Turek, Sebastian Kruis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera b**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 3 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:*** | ***soppresso*** |
| ***"3 bis. Gli avvisi ufficiali che sconsigliano i viaggi verso una determinata destinazione emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o*** | |

***di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione, o il fatto che i viaggiatori saranno soggetti a gravi restrizioni nel luogo di destinazione del viaggio o nello Stato membro di residenza o di partenza dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza, sono elementi importanti di cui tenere conto nel valutare se la risoluzione del contratto sulla base del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), sia giustificata.";***

Or. en

*Motivazione*

*Soppressione dell'intero paragrafo 3 bis: troppo rigoroso, troppo rigido, oneroso. L'attuale formulazione della direttiva sui pacchetti turistici e delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea protegge sufficientemente i viaggiatori. L'estensione dei diritti di recesso per includere il luogo di residenza o di partenza del viaggiatore potrebbe essere problematica. L'organizzatore può comunque eseguire il pacchetto anche in caso di perturbazioni nel luogo di residenza del viaggiatore (ad esempio scioperi, condizioni meteorologiche estreme, guerre, attacchi terroristici).*

**Emendamento 169**
**Sandro Gozi**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera b**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 3 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:*** | ***soppresso*** |
| ***3 bis. Gli avvisi ufficiali che sconsigliano i viaggi verso una determinata destinazione emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione, o il fatto che i viaggiatori saranno soggetti a gravi restrizioni nel luogo di destinazione del viaggio o nello Stato membro di residenza o di partenza dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza, sono elementi importanti di cui*** | |

***tenere conto nel valutare se la risoluzione del contratto sulla base del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), sia giustificata.***

Or. en

**Emendamento 170**
**Denis Nesci**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera b**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 3 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:*** | ***soppresso*** |
| ***3 bis. Gli avvisi ufficiali che sconsigliano i viaggi verso una determinata destinazione emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione, o il fatto che i viaggiatori saranno soggetti a gravi restrizioni nel luogo di destinazione del viaggio o nello Stato membro di residenza o di partenza dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza, sono elementi importanti di cui tenere conto nel valutare se la risoluzione del contratto sulla base del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), sia giustificata.*** | |

Or. en

*Motivazione*

*Data la mancanza di uniformità tra le autorità che emettono le notifiche, è opportuno non tenere conto degli avvisi ufficiali. È essenziale specificare chiaramente quale autorità è responsabile della dichiarazione dello stato di emergenza nel paese di destinazione e che tale autorità dovrebbe avere sede esclusivamente nel paese di partenza.*

**Emendamento 171**
**Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera b**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 3 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3 bis. Gli avvisi ufficiali che sconsigliano i viaggi verso una determinata destinazione emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione, o il fatto che i viaggiatori saranno soggetti a gravi restrizioni nel luogo di destinazione del viaggio o nello Stato membro di residenza o di partenza dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza, sono elementi importanti di cui tenere conto nel valutare se la risoluzione del contratto sulla base del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), sia giustificata. | 3 bis. Gli avvisi ufficiali che sconsigliano i viaggi verso una determinata destinazione emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione, o il fatto che i viaggiatori saranno soggetti a gravi restrizioni nel luogo di destinazione del viaggio o nello Stato membro di residenza o di partenza dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza, sono elementi importanti di cui tenere conto nel valutare se la risoluzione del contratto sulla base del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), sia giustificata. ***Laddove sia stato debitamente informato dall'organizzatore in merito agli avvisi ufficiali e alla presenza di restrizioni di viaggio e abbia comunque effettuato una prenotazione, il viaggiatore si assume il rischio finanziario in caso di risoluzione del contratto.*** |

Or. en

**Emendamento 172**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera b**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 3 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3 bis. Gli avvisi ufficiali che sconsigliano i viaggi verso una determinata destinazione emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione, o il fatto che i viaggiatori saranno soggetti a gravi restrizioni nel luogo di destinazione del | 3 bis. Gli avvisi ufficiali che sconsigliano i viaggi verso una determinata destinazione emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione, o il fatto che i viaggiatori saranno soggetti a gravi restrizioni nel luogo di destinazione del |

| | |
|---|---|
| viaggio o nello Stato membro di residenza o di partenza dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza, sono elementi importanti di cui tenere conto nel valutare se la risoluzione del contratto sulla base del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), sia giustificata. | viaggio o nello Stato membro di residenza o di partenza dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza, sono elementi importanti di cui tenere conto nel valutare se la risoluzione del contratto sulla base del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), sia giustificata. ***La presente disposizione non si applica laddove si possa ragionevolmente presumere che il viaggiatore fosse a conoscenza degli avvisi ufficiali e delle restrizioni di viaggio prima della prenotazione, ma che abbia comunque proceduto a effettuarla.*** |

Or. en

**Emendamento 173**
**Maria Grapini**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera b**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 3 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3 bis. Gli avvisi ufficiali che sconsigliano i viaggi verso una determinata destinazione emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione, o il fatto che i viaggiatori saranno soggetti a gravi restrizioni nel luogo di destinazione del viaggio o nello Stato membro di residenza o di partenza dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza, sono elementi importanti di cui tenere conto nel valutare se la risoluzione del contratto sulla base del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), sia giustificata."; | 3 bis. Gli avvisi ufficiali che sconsigliano i viaggi verso una determinata destinazione emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione, o il fatto che i viaggiatori saranno soggetti a gravi restrizioni nel luogo di destinazione del viaggio o nello Stato membro di residenza o di partenza dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza, sono elementi importanti di cui tenere conto nel valutare se la risoluzione del contratto sulla base del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), sia giustificata. ***Le autorità degli Stati membri che emettono gli avvisi ufficiali di viaggio devono fornire una giustificazione dell'impatto significativo sull'esecuzione del pacchetto.***"; |

Or. ro

**Emendamento 174**
**Cynthia Ní Mhurchú, Jeannette Baljeu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera b**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 3 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3 bis. ***Gli avvisi ufficiali che sconsigliano i viaggi verso una determinata destinazione emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del paese di destinazione, o il fatto che i viaggiatori saranno soggetti a gravi restrizioni nel luogo di destinazione del viaggio o nello Stato membro di residenza o di partenza dopo il ritorno dal viaggio o dalla vacanza, sono elementi importanti di cui tenere conto nel valutare se la risoluzione del contratto sulla base del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), sia giustificata***. | 3 bis. ***Se il contratto di pacchetto turistico è risolto conformemente al presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.";*** |

Or. en

**Emendamento 175**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera c**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le spese ***di risoluzione adeguate e giustificabili***. L'organizzatore effettua tali rimborsi al | L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le spese ***contrattuali***. L'organizzatore effettua tali rimborsi al viaggiatore senza indebito |

| | |
|---|---|
| viaggiatore senza indebito ritardo ***e in ogni caso*** entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico***, indipendentemente dal fatto che il viaggiatore chieda specificamente il*** rimborso. | ritardo ***ed*** entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico ***e dalla richiesta di*** rimborso ***da parte del viaggiatore***. ***Se gli estremi di pagamento del viaggiatore non sono più validi, l'organizzatore effettua i rimborsi entro 14 giorni dalla presentazione degli estremi di pagamento da parte del viaggiatore. In circostanze inevitabili ed eccezionali, come nel caso di cancellazioni di massa durante una pandemia, l'organizzatore effettua tali rimborsi senza indebito ritardo.*** |
| | Or. en |

**Emendamento 176**
**Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera c**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le spese di risoluzione ***adeguate e giustificabili***. L'organizzatore effettua tali rimborsi al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro ***14*** giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico***, indipendentemente dal fatto che il viaggiatore chieda specificamente il rimborso***. | L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le spese di risoluzione ***standard***. L'organizzatore effettua ***automaticamente*** tali rimborsi al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro ***21*** giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico***. Laddove più del 50 % dei pacchetti in sospeso siano risolti immediatamente a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, l'organizzatore effettua automaticamente tutti i rimborsi entro sei mesi dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico***. |
| | Or. en |

**Emendamento 177**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Virginie Joron, Jorge Martín Frías, Filip Turek, Sebastian Kruis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera c**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le spese di risoluzione adeguate e giustificabili. L'organizzatore effettua tali rimborsi al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che il viaggiatore chieda specificamente il rimborso. | L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le spese di risoluzione adeguate e giustificabili. L'organizzatore effettua tali rimborsi al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che il viaggiatore chieda specificamente il rimborso. ***In caso di circostanze inevitabili e straordinarie che si verificano a livello globale o internazionale, i rimborsi al viaggiatore sono effettuati entro 28 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'inserimento dell'ultima frase nel primo comma darebbe agli organizzatori un lasso di tempo reale per agire in caso di circostanze di forza maggiore. Quattro settimane per effettuare un rimborso rappresentano un lasso di tempo molto più realistico in cui l'organizzatore può soddisfare tutte le richieste di rimborso presentate, evitando così i reclami.*

**Emendamento 178**
**Maria Grapini**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera c**

Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le spese di risoluzione adeguate e giustificabili. ***L'organizzatore effettua tali rimborsi al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che*** il viaggiatore chieda specificamente il rimborso. | L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le spese di risoluzione adeguate e giustificabili. ***Laddove abbia ricevuto gli importi pagati in anticipo ai fornitori in relazione a tale pacchetto e soltanto laddove*** il viaggiatore chieda specificamente il rimborso. ***Se il viaggiatore non richiede il rimborso, gli importi pagati sono tramutati in buoni.*** |

Or. ro

**Emendamento 179**
**Sandro Gozi**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera c**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le spese di risoluzione adeguate e giustificabili. L'organizzatore effettua tali rimborsi al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che il viaggiatore chieda specificamente il rimborso. | L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto***, comprese le spese di gestione,*** dopo aver detratto le spese di risoluzione adeguate e giustificabili. L'organizzatore effettua tali rimborsi al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che il viaggiatore chieda specificamente il rimborso. |

Or. en

**Emendamento 180**
**Denis Nesci**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera c**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le spese di risoluzione adeguate e giustificabili. L'organizzatore effettua tali rimborsi al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro ***14*** giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che il viaggiatore chieda specificamente il rimborso. | L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le spese di risoluzione adeguate e giustificabili. L'organizzatore effettua tali rimborsi al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro ***30*** giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che il viaggiatore chieda specificamente il rimborso. |

Or. en

**Emendamento 181**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Filip Turek, Virginie Joron, Sebastian Kruis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 7 – lettera c**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Qualora introducano o mantengano meccanismi per garantire che i rimborsi ai viaggiatori siano effettuati entro il termine di cui al primo comma a seguito della risoluzione del contratto di pacchetto | Qualora introducano o mantengano meccanismi per garantire che i rimborsi ai viaggiatori siano effettuati entro il termine di cui al primo comma a seguito della risoluzione del contratto di pacchetto |

| | |
|---|---|
| turistico ai sensi dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri ne informano la Commissione e i punti di contatto centrali degli altri Stati membri di cui all'articolo 18, paragrafo 2. ***Qualsiasi cofinanziamento di tali meccanismi da parte degli Stati membri è possibile solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate ed è subordinato all'approvazione a norma delle disposizioni dell'Unione in materia di aiuti di Stato.*** | turistico ai sensi dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri ne informano la Commissione e i punti di contatto centrali degli altri Stati membri di cui all'articolo 18, paragrafo 2. |

Or. en

*Motivazione*

*Soppressione dell'ultima frase del paragrafo 4. È opportuno evitare qualsiasi disposizione che comporti l'utilizzo del bilancio dello Stato per cofinanziare i rimborsi. I mezzi finanziari del bilancio dello Stato, vale a dire il denaro di tutti i contribuenti (compresi quelli che non viaggiano utilizzando pacchetti turistici) devono coprire le priorità della spesa pubblica come la previdenza sociale, la sicurezza, il sistema sanitario, il sistema educativo, il settore pubblico, ecc.*

**Emendamento 182**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Jorge Martín Frías, Filip Turek, Ernő Schaller-Baross, Sebastian Kruis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 10, 11 o 12, l'organizzatore possa offrire al viaggiatore la possibilità di scegliere se accettare, in luogo del rimborso, un buono ***utilizzabile per un futuro pacchetto***. | 1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 10, 11 o 12, l'organizzatore possa offrire al viaggiatore la possibilità di scegliere se accettare, in luogo del rimborso, un buono ***corrispondente almeno all'importo del rimborso a cui il viaggiatore ha diritto (diritto al rimborso del viaggiatore). Il viaggiatore può utilizzare il buono per qualsiasi servizio turistico offerto dall'organizzatore. L'organizzatore può*** |

| | |
|---|---|
| | ***offrire un buono di valore superiore all'importo del rimborso a cui il viaggiatore ha diritto.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Per dare al viaggiatore la possibilità di utilizzare i buoni per una più ampia varietà di servizi, come i servizi indipendenti invece di un pacchetto. Al fine di rendere i buoni più interessanti, è ragionevole concedere al viaggiatore la libertà di utilizzare il buono per l'acquisto di qualsiasi servizio, non solo di pacchetti, anche di biglietti indipendenti se offerti dall'organizzatore.*

**Emendamento 183**
**Maria Grapini**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 10, 11 o 12, l'organizzatore possa offrire al viaggiatore la possibilità di scegliere se accettare, in luogo del rimborso, un buono utilizzabile per un futuro pacchetto. | 1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 10, 11 o 12, l'organizzatore possa offrire al viaggiatore la possibilità di scegliere se accettare, in luogo del rimborso, un buono utilizzabile per un futuro pacchetto. ***Il buono può essere in formato elettronico e può anche essere emesso come fattura anticipata a nome del viaggiatore, contenente l'importo in questione, utilizzabile per un pacchetto futuro, e che deve essere pagata entro 12 mesi.*** |

Or. ro

**Emendamento 184**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 10, 11 o 12, l'organizzatore possa offrire al viaggiatore la possibilità di scegliere se accettare, in luogo del rimborso, un buono utilizzabile per un futuro pacchetto. | 1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 10, 11 o 12, l'organizzatore possa offrire al viaggiatore la possibilità di scegliere se accettare, in luogo del rimborso, un buono utilizzabile per un futuro pacchetto. ***L'organizzatore può offrire un buono di valore superiore all'importo del rimborso a cui il viaggiatore ha diritto.*** |

Or. en

**Emendamento 185**
**Sandro Gozi**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Il consenso del viaggiatore non si considera prestato a priori e l'organizzatore chiede sempre il consenso esplicito del viaggiatore prima di rilasciargli un buono.*** |

Or. en

**Emendamento 186**
**Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 2 – lettera a

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) il fatto che il viaggiatore ha diritto al rimborso entro ***14*** giorni e non è obbligato ad accettare il buono; | a) il fatto che il viaggiatore ha diritto al rimborso entro ***21*** giorni e non è obbligato ad accettare il buono; |

Or. en

**Emendamento 187**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a bis) il valore del buono;*** |

Or. en

**Emendamento 188**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a ter) il fatto che il buono può essere utilizzato in tutto o in parte e per qualsiasi servizio turistico proposto dall'organizzatore del viaggio;*** |

Or. en

**Emendamento 189**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 2 – lettera a quater (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a quater) il fatto che il buono può essere trasferito una sola volta;*** |

Or. en

**Emendamento 190**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Virginie Joron, Sebastian Kruis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) il fatto che il buono può essere utilizzato per qualsiasi servizio turistico offerto dall'organizzatore e che, se il buono è utilizzato per prenotare un unico servizio turistico, tale contratto non sarebbe coperto dalla protezione in caso d'insolvenza prevista dalla presente direttiva;*** |

Or. en

*Motivazione*

*Per consentire al viaggiatore di prendere una decisione informata su un tipo di buono (sia che si tratti di un servizio indipendente o di un pacchetto turistico), dovrebbe essere informato del fatto che, se i buoni sono utilizzati per l'acquisto di servizi indipendenti, tali contratti non saranno coperti dalla protezione in caso d'insolvenza a differenza dei contratti di pacchetto turistico. Il viaggiatore deve essere informato del fatto che può utilizzare il buono in modo parziale e trasferirlo senza costi una sola volta. Sono fornite informazioni anche sul riscatto del valore del buono dopo la fine della validità.*

**Emendamento 191**
**Pablo Arias Echeverría**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) l'importo del buono, specificando le condizioni previste e che queste non subiranno modifiche durante il periodo di validità del buono;*** |

Or. es

**Emendamento 192**
**Cynthia Ní Mhurchú, Sandro Gozi, Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) il fatto che il buono può essere trasferito una sola volta, e senza alcun costo;*** |

Or. en

**Emendamento 193**
**Pablo Arias Echeverría**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b ter) i diritti aggiuntivi acquisiti dal viaggiatore a seguito della richiesta di*** |

***buono.***

Or. es

**Emendamento 194**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Virginie Joron, Sebastian Kruis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b quater) il fatto che il viaggiatore può procedere a un riscatto parziale del buono;*** |

Or. en

*Motivazione*

*Per consentire al viaggiatore di prendere una decisione informata su un tipo di buono (sia che si tratti di un servizio indipendente o di un pacchetto turistico), dovrebbe essere informato del fatto che, se i buoni sono utilizzati per l'acquisto di servizi indipendenti, tali contratti non saranno coperti dalla protezione in caso d'insolvenza a differenza dei contratti di pacchetto turistico. Il viaggiatore deve essere informato del fatto che può utilizzare il buono in modo parziale e trasferirlo senza costi una sola volta. Sono fornite informazioni anche sul riscatto del valore del buono dopo la fine della validità.*

**Emendamento 195**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Sebastian Kruis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b quater) il fatto che il buono può essere trasferito una sola volta e senza alcun costo;*** |

Or. en

*Motivazione*

*Per consentire al viaggiatore di prendere una decisione informata su un tipo di buono (sia che si tratti di un servizio indipendente o di un pacchetto turistico), dovrebbe essere informato del fatto che, se i buoni sono utilizzati per l'acquisto di servizi indipendenti, tali contratti non saranno coperti dalla protezione in caso d'insolvenza a differenza dei contratti di pacchetto turistico. Il viaggiatore deve essere informato del fatto che può utilizzare il buono in modo parziale e trasferirlo senza costi una sola volta. Sono fornite informazioni anche sul riscatto del valore del buono dopo la fine della validità.*

**Emendamento 196**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Sebastian Kruis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b quinquies (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b quinquies) il fatto che se il buono o una sua parte non è riscattato, il viaggiatore ha diritto al rimborso dell'importo residuo al più tardi entro 14 giorni dal termine del periodo di validità, senza che sia necessaria alcuna previa richiesta del viaggiatore.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Per consentire al viaggiatore di prendere una decisione informata su un tipo di buono (sia che si tratti di un servizio indipendente o di un pacchetto turistico), dovrebbe essere informato del fatto che, se i buoni sono utilizzati per l'acquisto di servizi indipendenti, tali contratti non saranno coperti dalla protezione in caso d'insolvenza a differenza dei contratti di pacchetto turistico. Il viaggiatore deve essere informato del fatto che può utilizzare il buono in modo parziale e trasferirlo senza costi una sola volta. Sono fornite informazioni anche sul riscatto del valore del buono dopo la fine della validità.*

**Emendamento 197**
**Pablo Arias Echeverría**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Queste informazioni devono essere fornite in modo proattivo, automatico e personalizzato al viaggiatore dall'organizzatore attraverso canali digitali di comunicazione.*** |

Or. es

**Emendamento 198**
**Pablo Arias Echeverría**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Il valore del buono offerto corrisponde almeno all'importo del diritto al rimborso del viaggiatore. L'organizzatore può offrire un buono di importo superiore. | 3. Il valore del buono offerto corrisponde almeno all'importo del diritto al rimborso del viaggiatore. L'organizzatore può offrire un buono di importo superiore ***e deve garantire che le condizioni di viaggio resteranno invariate durante il periodo di validità del buono***. |

Or. es

*Motivazione*

*È stato osservato, in situazioni come la crisi della COVID-19, che i prezzi dei servizi turistici possono fluttuare nel tempo senza alcuna garanzia che il viaggio acquistato inizialmente dal viaggiatore abbia lo stesso valore a distanza di mesi. È essenziale garantire che le condizioni di viaggio, come la classe di viaggio, l'itinerario del viaggio (scali) o la categoria dell'hotel, tra le altre, siano mantenute.*

**Emendamento 199**
**Virginie Joron, Elisabeth Dieringer, Sebastian Kruis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Il valore del buono offerto corrisponde almeno all'importo del diritto al rimborso del viaggiatore. L'organizzatore può offrire un buono di importo superiore. | 3. Il valore del buono offerto corrisponde almeno all'importo del diritto al rimborso del viaggiatore. L'organizzatore può offrire un buono di importo superiore***, ad esempio, per incoraggiare i consumatori a utilizzare il buono più rapidamente***. |

Or. fr

**Emendamento 200**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Il valore del buono offerto corrisponde almeno all'importo del diritto al rimborso del viaggiatore. L'organizzatore può offrire un buono di ***importo*** superiore. | 3. Il valore del buono offerto corrisponde almeno all'importo del diritto al rimborso del viaggiatore. L'organizzatore può offrire un buono di ***valore totale*** superiore. |

Or. en

**Emendamento 201**
**Pablo Arias Echeverría**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Ai viaggiatori che optano per un buono l'organizzatore deve offrire un'alternativa che, come minimo, soddisfi le loro esigenze nella scelta dei servizi turistici. Inoltre, tali viaggiatori devono avere la priorità nella scelta dei servizi turistici.*** |

Or. es

*Motivazione*

*I viaggiatori che optano per un buono non dovrebbero essere limitati nella scelta dei servizi di viaggio per aver riscattato il servizio con un buono. Inoltre, tali viaggiatori dovrebbero poter scegliere i servizi di viaggio in via prioritaria.*

**Emendamento 202**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. I buoni sono utilizzabili per tutti i servizi turistici proposti dall'organizzatore.*** |

Or. en

**Emendamento 203**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 4

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Il viaggiatore perde il diritto al rimborso durante il periodo di validità del buono ***solo se accetta esplicitamente e per iscritto*** il buono ***anziché il rimborso***. Prima del riscatto o della scadenza del buono le parti possono in qualsiasi momento concordare il rimborso integrale. | 4. Il viaggiatore perde il diritto al rimborso durante il periodo di validità del buono ***dopo aver accettato*** il buono ***su un supporto durevole***. Prima del riscatto o della scadenza del buono le parti possono in qualsiasi momento concordare il rimborso integrale ***o parziale***. |

Or. en

**Emendamento 204**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Sophia Kircher, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. In circostanze inevitabili ed eccezionali, gli Stati membri possono conferire all'organizzatore il diritto di emettere buoni al viaggiatore anziché un rimborso.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Come è avvenuto durante la pandemia di COVID-19 con cancellazioni di massa, alcuni Stati membri hanno optato per questa soluzione poiché le imprese stavano avendo difficoltà relativamente alla liquidità e non potevano effettuare tutti i rimborsi in tempo. L'emendamento chiarisce che, di norma, i buoni dovrebbero essere volontari, ma gli Stati membri possono conferire il diritto di emettere buoni in circostanze inevitabili ed eccezionali.*

**Emendamento 205**
**Denis Nesci**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 5

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. I buoni hanno un periodo di validità ***massimo*** di 12 mesi a decorrere dal giorno in cui il viaggiatore accetta il buono conformemente al paragrafo 4. Tale periodo può essere prorogato una volta per un massimo di 12 mesi con l'accordo esplicito e scritto di entrambe le parti. | 5. I buoni hanno un periodo di validità ***minimo*** di 12 mesi a decorrere dal giorno in cui il viaggiatore accetta il buono conformemente al paragrafo 4. Tale periodo può essere prorogato una volta per un massimo di 12 mesi con l'accordo esplicito e scritto di entrambe le parti. ***I viaggiatori hanno il diritto di richiedere un rimborso dopo la fine del periodo di validità.*** |

Or. en

**Emendamento 206**
**Cynthia Ní Mhurchú, Sandro Gozi, Anna-Maja Henriksson, Jeannette Baljeu**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 6

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo ivi specificato non appena possibile e al più tardi entro 14 giorni dalla fine del periodo di validità, senza che sia necessaria alcuna previa richiesta del viaggiatore. | 6. Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo ivi specificato non appena possibile e al più tardi entro 14 giorni dalla fine del periodo di validità, senza che sia necessaria alcuna previa richiesta del viaggiatore. ***Se il buono è riscattato parzialmente, l'organizzatore rimborsa l'importo residuo non appena possibile e al più tardi entro 14 giorni dal riscatto parziale del buono, senza che sia necessaria alcuna previa richiesta del viaggiatore.*** |

Or. en

**Emendamento 207**
**Maria Grapini**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 6

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo ivi specificato non appena possibile e al più tardi entro 14 giorni dalla fine del periodo di validità***,** ***senza che sia necessaria alcuna previa*** richiesta del viaggiatore. | 6. Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo ivi specificato non appena possibile e al più tardi entro 14 giorni dalla fine del periodo di validità. ***Su esplicita*** richiesta del viaggiatore***, e se il viaggiatore non richiede espressamente il rimborso, gli importi sono trasferiti a un nuovo buono***. |

Or. ro

**Emendamento 208**
**Inese Vaidere**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 6

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo ivi specificato non appena possibile e al più tardi entro 14 giorni ***dalla fine del periodo di validità, senza che sia necessaria alcuna previa*** richiesta del viaggiatore. | 6. Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo ivi specificato non appena possibile e al più tardi entro 14 giorni ***su*** richiesta del viaggiatore. |

Or. en

*Motivazione*

*L'organizzatore dovrebbe essere tenuto a rimborsare l'importo specificato nel buono su richiesta del viaggiatore, anziché automaticamente. Per gli organizzatori non è possibile tenere traccia delle date di scadenza di tutti i buoni emessi ed elaborare i rimborsi senza*

*alcuna azione da parte del viaggiatore. Tale adeguamento garantirebbe un approccio proporzionato che equilibri i diritti dei consumatori con le realtà operative delle imprese.*

**Emendamento 209**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Sophia Kircher, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 6

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo ***ivi specificato*** non appena possibile e al più tardi entro 14 giorni dalla fine del periodo di validità, ***senza che sia necessaria alcuna previa*** richiesta del viaggiatore. | 6. Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo ***corrispondente ai diritti di rimborso del viaggiatore*** non appena possibile e al più tardi entro 14 giorni dalla fine del periodo di validità, ***in seguito alla*** richiesta ***di rimborso da parte*** del viaggiatore. |

Or. en

**Emendamento 210**
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 6

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo ivi specificato non appena possibile e al più tardi entro 14 giorni dalla fine del periodo di validità, senza che sia necessaria alcuna previa richiesta del viaggiatore. | 6. Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo ivi specificato non appena possibile e al più tardi entro 14 giorni ***di calendario*** dalla fine del periodo di validità, senza che sia necessaria alcuna previa richiesta del viaggiatore. |

Or. en

**Emendamento 211**
**Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 6

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo ivi specificato non appena possibile e al più tardi entro ***14*** giorni dalla fine del periodo di validità, senza che sia necessaria alcuna previa richiesta del viaggiatore. | 6. Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo ivi specificato non appena possibile e al più tardi entro ***21*** giorni dalla fine del periodo di validità, senza che sia necessaria alcuna previa richiesta del viaggiatore. |

Or. en

**Emendamento 212**
**Denis Nesci**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 6

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo ivi specificato non appena possibile e al più tardi entro ***14*** giorni dalla fine del periodo di validità, ***senza che sia necessaria alcuna*** previa richiesta del viaggiatore. | 6. Se il buono non è riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo ivi specificato non appena possibile e al più tardi entro ***30*** giorni dalla fine del periodo di validità, previa richiesta ***di rimborso da parte*** del viaggiatore. |

Or. en

**Emendamento 213**
**Inese Vaidere**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 7

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. I buoni possono essere trasferiti a un altro viaggiatore senza costi aggiuntivi. | 7. I buoni possono essere trasferiti ***solo una volta*** a un altro viaggiatore senza costi aggiuntivi. ***Il viaggiatore informa per iscritto l'organizzatore del trasferimento del buono e gli fornisce i dati personali del cessionario necessari per riscattare il buono o per riceverne un rimborso al termine del periodo di validità. Il nuovo destinatario del buono è tenuto a confermarne la ricezione. Se il viaggiatore sceglie di trasferire il buono più di una volta, l'organizzatore ha il diritto di addebitare una tariffa ragionevole corrispondente ai costi amministrativi.***<br><br>***I buoni sono utilizzabili per tutti i servizi turistici proposti dall'organizzatore e i viaggiatori possono riscattarli per uno o più servizi offerti dagli organizzatori, in parti e in occasioni diverse.*** |

Or. en

**Emendamento 214**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 7

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. I buoni possono essere trasferiti a un altro viaggiatore senza costi aggiuntivi. | 7. I buoni possono essere trasferiti a un altro viaggiatore ***solo una volta*** senza costi aggiuntivi. ***Il viaggiatore informa per iscritto l'organizzatore del trasferimento del buono e gli fornisce i dati personali del cessionario necessari per riscattare il buono o per riceverne un rimborso al*** |

| | |
|---|---|
| | ***termine del periodo di validità. Se il viaggiatore sceglie di trasferire il buono più di una volta, l'organizzatore ha il diritto di addebitare una tariffa ragionevole corrispondente ai costi amministrativi. Il buono è contrassegnato come trasferito per agevolarne la tracciabilità.*** |

Or. en

**Emendamento 215**
**Sandro Gozi**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 7

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. I buoni possono essere trasferiti ***a un altro*** viaggiatore ***senza costi aggiuntivi***. | 7. I buoni possono essere trasferiti ***solo una volta. Gli organizzatori non possono addebitare alcun costo per il trasferimento. Il trasferimento è valido soltanto se il*** viaggiatore ***che trasferisce il buono ne informa l'organizzatore e gli fornisce su un supporto durevole i dati personali del cessionario necessari per riscattare il buono o per riceverne un rimborso al termine del periodo di validità***. |

Or. en

**Emendamento 216**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 7

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. I buoni possono essere trasferiti a un altro viaggiatore ***senza costi aggiuntivi***. | 7. I buoni possono essere trasferiti a un altro viaggiatore ***solo una volta. Gli organizzatori non possono addebitare alcun costo per il trasferimento. Il trasferimento è valido solo se il viaggiatore che trasferisce il buono ne informa l'organizzatore e fornisce i dati personali del cessionario su un supporto durevole.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Il buono dovrebbe essere trasferibile e il suo trasferimento dovrebbe essere gratuito per agevolarne l'utilizzo da parte del consumatore. Per evitare eccessivi oneri amministrativi e la tracciabilità dei consumatori, il buono è trasferibile una sola volta e il viaggiatore dovrebbe fornire i dati personali del cessionario.*

**Emendamento 217**
**Denis Nesci**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 7

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. I buoni possono essere trasferiti a un altro viaggiatore senza costi aggiuntivi. | 7. I buoni possono essere trasferiti ***solo una volta*** a un altro viaggiatore senza costi aggiuntivi. |

Or. en

**Emendamento 218**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Virginie Joron, Sebastian Kruis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 8 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 bis. Cumulativamente, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie che si verificano a livello globale o internazionale, come confermato da una rispettiva agenzia delle Nazioni Unite e nella situazione in cui i rimborsi da parte di prestatori di servizi di paesi terzi non sono forniti agli organizzatori entro sette giorni a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri possono introdurre una legge nazionale mediante la quale i rimborsi possono essere sostituiti da buoni. Non è possibile sostituire i rimborsi con i buoni per i viaggiatori considerati vulnerabili a causa del loro basso reddito o di altre condizioni sociali e sanitarie.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Inserire un nuovo paragrafo 10 per dare agli Stati membri la possibilità di adottare un regolamento che renda obbligatori i buoni purché siano soddisfatte due condizioni cumulative: 1) forza maggiore a livello globale approvata da un'agenzia delle Nazioni Unite, 2) rimborsi da parte di prestatori di servizi di paesi terzi non forniti agli organizzatori. In tal caso i buoni obbligatori potrebbero essere emessi solo dagli organizzatori che non hanno ricevuto pagamenti da prestatori di servizi di paesi terzi. Per rispecchiare il contesto sociale, i gruppi vulnerabili di viaggiatori (come gli anziani, le persone a basso reddito, le famiglie monoparentali, ecc.) devono sempre avere il diritto di ottenere rimborsi in denaro.*

**Emendamento 219**
**Hanna Gedin**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 8 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 bis. Se il buono non è interamente riscattato entro il suo periodo di validità,*** |

***l'organizzatore rimborsa l'importo residuo quanto prima e al più tardi entro 14 giorni dal termine del periodo di validità, senza che sia necessaria alcuna previa richiesta del viaggiatore.***

Or. en

**Emendamento 220**
**Peter Agius**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 8 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 bis. Al verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie, gli Stati membri possono decidere di prevedere un periodo temporaneo che consenta agli organizzatori di fornire buoni obbligatori per garantire la protezione del flusso di cassa delle imprese, in particolare delle PMI.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Per coerenza con l'emendamento 3, considerando 16 bis.*

**Emendamento 221**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 8 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 bis. Il viaggiatore può utilizzare il buono per uno o più servizi offerti*** |

***dall'organizzatore.***

Or. en

**Emendamento 222**
**Kateřina Konečná**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 8 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 bis. I buoni sono utilizzabili per tutti i servizi turistici proposti dall'organizzatore.*** |

Or. en

**Emendamento 223**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 8 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 bis. I buoni sono utilizzabili per tutti i servizi turistici proposti dall'organizzatore.*** |

Or. en

**Emendamento 224**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 8 ter (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 ter. Il viaggiatore può utilizzare il buono per uno o più servizi offerti dall'organizzatore. Se il buono non è interamente riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo residuo quanto prima e al più tardi entro 14 giorni dal termine del periodo di validità, senza che sia necessaria alcuna previa richiesta del viaggiatore.*** |

Or. en

**Emendamento 225**
**Kateřina Konečná**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 12 bis – paragrafo 8 ter (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 ter. Il viaggiatore può utilizzare il buono per uno o più servizi offerti dall'organizzatore. Se il buono non è interamente riscattato entro il suo periodo di validità, l'organizzatore rimborsa l'importo residuo quanto prima e al più tardi entro 14 giorni dal termine del periodo di validità, senza che sia necessaria alcuna previa richiesta del viaggiatore.*** |

Or. en

**Emendamento 226**
**Adnan Dibrani, Maria Guzenina, Christel Schaldemose**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 14 – paragrafo 5

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(8 bis) all'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*** |
| 5. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi della presente direttiva non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 nonché dalle convenzioni internazionali. ***Il viaggiatore ha diritto di presentare denuncia a norma della presente direttiva e dei citati regolamenti e convenzioni internazionali.*** Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi della presente direttiva e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri per evitare un risarcimento eccessivo. | 5. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi della presente direttiva non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 nonché dalle convenzioni internazionali. ***L'organizzatore corrisponde automaticamente al viaggiatore il risarcimento di cui alla presente direttiva e ai sopracitati regolamenti e convenzioni internazionali.*** Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi della presente direttiva e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri per evitare un risarcimento eccessivo. |

Or. en

*Motivazione*

*Si propone un risarcimento automatico per i viaggi programmati ritardati o annullati per garantire una maggiore protezione dei consumatori e ridurre l'onere amministrativo per i viaggiatori. Molti passeggeri faticano a richiedere il loro legittimo risarcimento a causa di procedure complesse e della mancanza di informazioni. Un sistema automatico rafforzerebbe l'equità, migliorerebbe il rispetto dei diritti dei passeggeri e creerebbe incentivi affinché le imprese riducano al minimo le perturbazioni.*

**Emendamento 227**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 9**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori stabiliti sul loro territorio forniscano una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in caso di insolvenza dell'organizzatore. Ciò include la protezione dei pagamenti effettuati qualora un pacchetto non sia eseguito in tutto o in parte a causa dell'insolvenza dell'organizzatore o qualora un viaggiatore avesse diritto al rimborso o avesse ricevuto un buono dall'organizzatore prima della sua insolvenza. Per quanto riguarda i buoni, la garanzia è limitata all'importo dei ***pagamenti ricevuti da parte*** del viaggiatore. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il viaggio di ritorno, gli organizzatori forniscono una garanzia anche per il rimpatrio del viaggiatore. Può essere offerta la continuazione del pacchetto. | ***1.*** Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori stabiliti sul loro territorio forniscano una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in caso di insolvenza dell'organizzatore. Ciò include la protezione dei pagamenti effettuati qualora un pacchetto non sia eseguito in tutto o in parte a causa dell'insolvenza dell'organizzatore o qualora un viaggiatore avesse diritto al rimborso o avesse ricevuto un buono dall'organizzatore prima della sua insolvenza. Per quanto riguarda i buoni, la garanzia è limitata all'importo dei ***diritti al rimborso*** del viaggiatore. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il viaggio di ritorno, gli organizzatori forniscono una garanzia anche per il rimpatrio del viaggiatore. Può essere offerta la continuazione del pacchetto. |

Or. en

**Emendamento 228**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Dimitris Tsiodras, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 9**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di insolvenza di un organizzatore, i viaggiatori siano informati senza indebito ritardo.*** |

Or. en

**Emendamento 229**
**Klara Dostalova, Jaroslav Bžoch, Elisabeth Dieringer, Tomasz Buczek, Filip Turek, Sebastian Kruis**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 9**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 17 – paragrafo 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Per garantire l'efficacia della protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri vigilano sulle modalità di protezione in caso d'insolvenza predisposte dagli organizzatori stabiliti sul loro territorio, monitorano il mercato della fornitura di protezione in caso d'insolvenza e possono, se necessario, richiedere un secondo livello di protezione. ***Qualsiasi cofinanziamento da parte degli Stati membri è possibile solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate ed è subordinato all'approvazione a norma delle disposizioni dell'Unione in materia di aiuti di Stato.*** | 3. Per garantire l'efficacia della protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri vigilano sulle modalità di protezione in caso d'insolvenza predisposte dagli organizzatori stabiliti sul loro territorio, monitorano il mercato della fornitura di protezione in caso d'insolvenza e possono, se necessario, richiedere un secondo livello di protezione. |

Or. en

*Motivazione*

*Soppressione dell'ultima frase del paragrafo 3, in quanto deve essere evitata qualsiasi nozione relativa ai mezzi finanziari statali/pubblici. I mezzi finanziari del bilancio dello Stato, vale a dire il denaro di tutti i contribuenti (compresi quelli che non viaggiano utilizzando pacchetti turistici) devono coprire le priorità della spesa pubblica come la previdenza sociale, la sicurezza, il sistema sanitario, il sistema educativo, il settore pubblico, ecc.*

**Emendamento 230**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Sophia Kircher, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 9**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 17 – paragrafo 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Per garantire l'efficacia della protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri vigilano sulle modalità di protezione in caso d'insolvenza predisposte dagli organizzatori stabiliti sul loro territorio, monitorano il mercato della fornitura di protezione in caso d'insolvenza ***e possono, se necessario, richiedere un secondo livello di protezione***. Qualsiasi cofinanziamento da parte degli Stati membri è possibile solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate ed è subordinato all'approvazione a norma delle disposizioni dell'Unione in materia di aiuti di Stato. | 3. Per garantire l'efficacia della protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri vigilano sulle modalità di protezione in caso d'insolvenza predisposte dagli organizzatori stabiliti sul loro territorio, monitorano il mercato della fornitura di protezione in caso d'insolvenza. Qualsiasi cofinanziamento da parte degli Stati membri è possibile solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate ed è subordinato all'approvazione a norma delle disposizioni dell'Unione in materia di aiuti di Stato. |

Or. en

**Emendamento 231**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 9**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 17 – paragrafo 6

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. I rimborsi dei pagamenti interessati dall'insolvenza dell'organizzatore sono effettuati senza indebito ritardo dopo la richiesta del viaggiatore e al più tardi entro tre mesi dal momento in cui il viaggiatore ha presentato i documenti necessari per l'esame della richiesta. | 6. I rimborsi dei pagamenti interessati dall'insolvenza dell'organizzatore sono effettuati senza indebito ritardo dopo la richiesta del viaggiatore e al più tardi entro tre mesi dal momento in cui il viaggiatore ha presentato i documenti necessari per l'esame della richiesta. ***Al fine di attivare la protezione, i viaggiatori forniscono il contratto di pacchetto turistico, nonché la prova del pagamento effettuato a favore dell'organizzatore o, se del caso, dei venditori. Tali prove sono considerate sufficienti per consentire al viaggiatore di chiedere un rimborso.*** |

Or. en

**Emendamento 232**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 9**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 17 – paragrafo 6

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. I rimborsi dei pagamenti interessati dall'insolvenza dell'organizzatore sono effettuati senza indebito ritardo dopo la richiesta del viaggiatore e al più tardi entro tre mesi dal momento in cui il viaggiatore ha presentato i documenti necessari per l'esame della richiesta. | 6. I rimborsi dei pagamenti interessati dall'insolvenza dell'organizzatore sono effettuati senza indebito ritardo dopo la richiesta del viaggiatore e al più tardi entro tre mesi dal momento in cui il viaggiatore ha presentato i documenti necessari per l'esame della richiesta. ***Per attivare la protezione, i viaggiatori forniscono il contratto di pacchetto turistico, nonché la prova del pagamento effettuato a favore dell'organizzatore o, se del caso, dei venditori.*** |

Or. en

**Emendamento 233**
**Inese Vaidere**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 9**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 17 – paragrafo 6

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. I rimborsi dei pagamenti interessati dall'insolvenza dell'organizzatore sono effettuati senza indebito ritardo dopo la richiesta del viaggiatore e al più tardi entro ***tre*** mesi dal momento in cui il viaggiatore ha presentato i documenti necessari per l'esame della richiesta. | 6. I rimborsi dei pagamenti interessati dall'insolvenza dell'organizzatore sono effettuati senza indebito ritardo dopo la richiesta del viaggiatore e al più tardi entro ***nove*** mesi dal momento in cui il viaggiatore ha presentato i documenti necessari per l'esame della richiesta. ***Una prova dell'avvenuta stipula di un contratto*** |

| | |
|---|---|
| | ***o una conferma della prenotazione e una prova del pagamento versato all'organizzatore o, se del caso, al venditore sono considerate sufficienti per consentire al viaggiatore di chiedere un rimborso.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Il termine di rimborso prorogato da tre a nove mesi consentirà di disporre di tempo sufficiente per un controllo efficace, la verifica delle domande e il completamento della procedura di rimborso. È necessario un lasso di tempo maggiore per garantire sia la protezione dei consumatori che un'adeguata gestione amministrativa, in particolare nei casi di insolvenza su larga scala.*

**Emendamento 234**
**Cynthia Ní Mhurchú, Svenja Hahn, Sandro Gozi**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 9**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 17 – paragrafo 6

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. I rimborsi dei pagamenti interessati dall'insolvenza dell'organizzatore sono effettuati senza indebito ritardo dopo la richiesta del viaggiatore e al più tardi entro tre mesi dal momento in cui il viaggiatore ha presentato i documenti necessari per l'esame della richiesta. | 6. I rimborsi dei pagamenti interessati dall'insolvenza dell'organizzatore sono effettuati senza indebito ritardo dopo la richiesta del viaggiatore e al più tardi entro tre mesi dal momento in cui il viaggiatore ha presentato i documenti necessari per l'esame della richiesta. ***Ciascuno Stato membro può stabilire l'elenco dei documenti che il viaggiatore presenta affinché sia esaminata la sua richiesta.*** |

Or. en

**Emendamento 235**
**Cynthia Ní Mhurchú, Svenja Hahn, Sandro Gozi**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 9**

Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di insolvenza di un organizzatore, i viaggiatori siano informati senza indebito ritardo e attraverso canali di comunicazione adeguati almeno in merito a quanto segue:*** |
| | ***a) l'insolvenza dell'organizzatore;*** |
| | ***b) il nome e i recapiti del soggetto che fornisce protezione in caso d'insolvenza; e*** |
| | ***c) i propri diritti in relazione ai pacchetti già iniziati o che possono ancora essere eseguiti.*** |

Or. en

**Emendamento 236**
**Cynthia Ní Mhurchú, Sandro Gozi**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 10**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 18 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Gli Stati membri designano punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori operanti in Stati membri diversi e per scambiare informazioni sulla protezione in caso d'insolvenza e su eventuali meccanismi posti in essere per garantire l'efficacia dei rimborsi in caso di risoluzione di contratti di pacchetto turistico. Gli Stati membri comunicano i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione. | 2. Gli Stati membri designano punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori operanti in Stati membri diversi e per scambiare informazioni sulla protezione in caso d'insolvenza e su eventuali meccanismi posti in essere per garantire l'efficacia dei rimborsi in caso di risoluzione di contratti di pacchetto turistico. Gli Stati membri comunicano i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione. ***Ciascuno Stato membro crea un inventario in cui sono elencati tutti gli operatori autorizzati a vendere*** |

***pacchetti nel proprio territorio e la rispettiva identità del soggetto responsabile della protezione in caso di insolvenza. Tali inventari sono pubblici e accessibili e agevolano la cooperazione tra i punti di contatto designati dagli Stati membri. La Commissione tiene un elenco aggiornato di tutti gli inventari su una pagina web che rimanda ai siti web dei punti di contatto degli Stati membri.***

Or. en

**Emendamento 237**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 10**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 18 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Gli Stati membri designano punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori operanti in Stati membri diversi e per scambiare informazioni sulla protezione in caso d'insolvenza e su eventuali meccanismi posti in essere per garantire l'efficacia dei rimborsi in caso di risoluzione di contratti di pacchetto turistico. Gli Stati membri comunicano i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione. | 2. Gli Stati membri designano punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori operanti in Stati membri diversi e per scambiare informazioni sulla protezione in caso d'insolvenza e su eventuali meccanismi posti in essere per garantire l'efficacia dei rimborsi in caso di risoluzione di contratti di pacchetto turistico. Gli Stati membri comunicano i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione. ***La Commissione centralizza le informazioni concernenti i regimi di protezione in caso d'insolvenza e i punti di contatto centrali, e le mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web.*** |

Or. en

**Emendamento 238**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Sophia Kircher, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 11**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 19

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(11) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:*** | ***soppresso*** |
| ***"Articolo 19*** | |
| ***Obblighi di protezione in caso d'insolvenza e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati*** | |
| ***1. In relazione ai servizi turistici collegati definiti all'articolo 3, punto 5), gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che invitano i viaggiatori a concludere un contratto per un tipo diverso di servizio turistico forniscano una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori. Se tali professionisti sono responsabili del viaggio di ritorno, la garanzia copre anche il rimpatrio del viaggiatore. L'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi da 2 a 6, e l'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.*** | |
| ***2. Quando invita il viaggiatore a concludere un contratto per un tipo diverso di servizio turistico, il professionista, anche nei casi in cui non sia stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, diriga tali attività verso uno Stato membro, fornisce al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato II opportunamente compilato. Il modulo è fornito in modo chiaro ed evidente.*** | |
| ***3. Qualora i professionisti non rispettino gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 9 e 12 e dal capo IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico*** | |

***collegato.***

***4. In caso di costituzione di un servizio turistico collegato, il professionista che conclude un contratto per un tipo diverso di servizio turistico ne informa il professionista che ha invitato il viaggiatore a concludere tale contratto.";***

Or. en

**Emendamento 239**
**Pablo Arias Echeverría**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 11**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 19 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Quando invita il viaggiatore a concludere un contratto per un tipo diverso di servizio turistico, il professionista, anche nei casi in cui non sia stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, diriga tali attività verso uno Stato membro, fornisce al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato II opportunamente compilato. Il modulo è fornito in modo chiaro ed evidente. | 2. Quando invita il viaggiatore a concludere un contratto per un tipo diverso di servizio turistico, il professionista, anche nei casi in cui non sia stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, diriga tali attività verso uno Stato membro, fornisce al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato II opportunamente compilato. Il modulo è fornito in modo chiaro ed evidente. ***Il professionista predispone una comunicazione chiara ed evidente in modo proattivo, automatico e attraverso i canali digitali di comunicazione, per inviare al viaggiatore tutte le informazioni personalizzate riguardanti i suoi diritti in relazione all'incidente da cui è stato interessato il suo viaggio.*** |

Or. es

**Emendamento 240**
**Peter Agius**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 12**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 22 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore di servizi che annulli o non fornisca un servizio che fa parte di un pacchetto rimborsi all'organizzatore entro 7 giorni qualsiasi pagamento effettuato dall'organizzatore per il servizio. Il termine di 7 giorni decorre dal giorno successivo all'annullamento del servizio o, se precedente, dal giorno in cui la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita. | 2. Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore di servizi che annulli o non fornisca un servizio che fa parte di un pacchetto rimborsi all'organizzatore entro 7 giorni qualsiasi pagamento effettuato dall'organizzatore per il servizio. Il termine di 7 giorni decorre dal giorno successivo all'annullamento del servizio o, se precedente, dal giorno in cui la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita. ***Tale disposizione può essere sospesa dagli Stati membri nei casi in cui i servizi turistici siano annullati a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, ad esempio in relazione agli obblighi di quarantena contro la diffusione di malattie contagiose.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Per coerenza con l'emendamento 2, considerando 15. Vale la stessa motivazione.*

**Emendamento 241**
**Denis Nesci**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 12**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 22 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore di servizi che annulli o non fornisca un servizio che fa parte di un pacchetto rimborsi all'organizzatore entro ***7*** giorni qualsiasi pagamento effettuato dall'organizzatore per il servizio. ***Il termine*** | 2. Gli Stati membri***, in ogni caso,*** provvedono affinché il fornitore di servizi che annulli o non fornisca un servizio che fa parte di un pacchetto***, compresa la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2,*** rimborsi |

| | |
|---|---|
| ***di 7 giorni decorre dal giorno successivo all'annullamento del servizio o, se precedente, dal giorno in cui la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita.*** | all'organizzatore entro ***15*** giorni qualsiasi pagamento effettuato dall'organizzatore per il servizio. |

Or. en

*Motivazione*

*Il calendario proposto di 7/14 giorni per i rimborsi tra imprese e nei confronti dei clienti non è coerente con altre normative in materia di diritti dei passeggeri, in particolare i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, che stabilisce un limite di 30 giorni per il rimborso dei passeggeri in caso di cancellazione. Occorre armonizzare tutta la legislazione in materia di diritti dei passeggeri e dei viaggiatori. È inoltre necessario tenere conto delle difficoltà che gli organizzatori potrebbero incontrare nei casi in cui i fornitori di servizi siano società con sede al di fuori dell'UE che non sono obbligate a rispettare il diritto dell'UE.*

**Emendamento 242**
**Regina Doherty**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 12**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del paragrafo 2 e ne assicurano l'esecuzione.*** |

Or. en

**Emendamento 243**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 24

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
| --- | --- |
| | ***(12 bis) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 24 | "Articolo 24 |
| Applicazione | Applicazione |
| Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva. | ***1.*** Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva. |
| | ***2. Organizzatori, venditori, intermediari e altri attori rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono tenuti a partecipare alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, le cui decisioni sono vincolanti, fatto salvo il diritto delle parti di accedere al sistema giudiziario.*** |
| | ***3. Ciascun organizzatore, venditore e professionista che ha obblighi nei confronti dei viaggiatori istituisce meccanismi di trattamento dei reclami in relazione ai diritti e agli obblighi contemplati dalla presente direttiva. Essi comunicano ampiamente ai viaggiatori i loro recapiti e la loro lingua, o lingue, di lavoro, e li mettono a disposizione dei consumatori contestualmente ai documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto, ai sensi dell'articolo 7, lettera g).*** |
| | ***4. Entro sette giorni dalla ricezione del reclamo, l'organizzatore o il venditore ne conferma la ricezione con una copia degli scambi. L'organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una risposta motivata entro 21 giorni. Gli organizzatori, i venditori e i professionisti che hanno obblighi nei confronti dei viaggiatori conservano i dati necessari alla valutazione del reclamo per l'intera durata della procedura di trattamento dei reclami e, su richiesta, li mettono a disposizione degli organismi nazionali preposti all'applicazione.*** |

| | |
|---|---|
| | ***5. Informazioni dettagliate sulla procedura di trattamento dei reclami sono accessibili al pubblico sul sito web degli organizzatori e dei venditori che offrono servizi oggetto della presente direttiva, anche alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.";*** |

Or. en

*Motivazione*

*Nuova modifica dell'articolo 24 della direttiva vigente.*

**Emendamento 244**
**Katrin Langensiepen**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 25

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(12 bis) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 25 | "Articolo 25 |
| Sanzioni | Sanzioni |
| Gli Stati membri fissano le disposizioni relative alle sanzioni applicabili a violazioni ***di disposizioni nazionali adottate conformemente alla*** presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate ***e*** dissuasive. | ***1.*** Gli Stati membri fissano le disposizioni relative alle sanzioni applicabili a violazioni ***della*** presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate***,*** dissuasive ***e comprendono la possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie mediante procedure amministrative o di avviare procedimenti giudiziari per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, o entrambe le opzioni; l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie è pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro interessato o negli Stati*** |

***membri interessati***.

***2. Per i casi in cui deve essere irrogata una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 1, ma non sono disponibili informazioni sul fatturato annuo del professionista, gli Stati membri introducono la possibilità di irrogare ammende il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR.***

***3. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:***

***a) la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione;***

***b) eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;***

***c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;***

***d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;***

***e) sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio;***

***f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze specifiche.";***

Or. en

*Motivazione*

*L'articolo 25 della direttiva sui pacchetti turistici originale è soppresso e sostituito.*

**Emendamento 245**
**Kateřina Konečná**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 25

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(12 bis) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 25 | "Articolo 25 |
| Sanzioni | Sanzioni |
| Gli Stati membri fissano le disposizioni relative alle sanzioni applicabili a violazioni di disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. | Gli Stati membri fissano le disposizioni relative alle sanzioni applicabili a violazioni di disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
| | ***Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:*** |
| | ***a) la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione;*** |
| | ***b) eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;*** |
| | ***c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;*** |
| | ***d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;*** |
| | ***e) sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del*** |

***Parlamento europeo e del Consiglio;***

***f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze specifiche.";***

Or. en

**Emendamento 246**
**Adnan Dibrani, Maria Guzenina**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)**
Direttiva (UE) 2015/2302
Articolo 25

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(12 bis) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 25 | "Articolo 25 |
| Sanzioni | Sanzioni |
| Gli Stati membri fissano le disposizioni relative alle sanzioni applicabili a violazioni di disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. | Gli Stati membri fissano le disposizioni relative alle sanzioni applicabili a violazioni di disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive ***e comprendono la possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie mediante procedure amministrative o di avviare procedimenti giudiziari per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, o entrambe le opzioni; l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie è pari ad almeno il 4 % della quota totale di pacchetti venduti dal professionista nello Stato membro interessato o negli Stati membri interessati.*** |

Or. en

*Motivazione*

*La soglia del 4 % per i pacchetti vacanza dovrebbe basarsi sulla quota totale di pacchetti vacanza venduti da un'impresa e non sul fatturato totale. L'esenzione è intesa a sostenere le PMI del settore dei viaggi e del turismo fornendo un quadro più accurato delle loro vendite di pacchetti vacanza, riducendo in tal modo gli oneri normativi e promuovendo una concorrenza leale.*

**Emendamento 247**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – punto 14**
Direttiva (UE) 2015/2302
Allegato II

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 14. l'allegato II è ***sostituito dal testo contenuto nell'allegato II della presente direttiva***. | 14. l'allegato II è ***soppresso***. |

Or. en

**Emendamento 248**
**Arba Kokalari, Andreas Schwab, Dimitris Tsiodras, Sophia Kircher, Henrik Dahl**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [***18*** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. | Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [***24*** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |

Or. en

**Emendamento 249**
**Virginie Joron, Elisabeth Dieringer**

**Proposta di direttiva**
**Allegato I – parte A – comma 1 – trattino 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| – Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e al più tardi ***20*** giorni prima dell'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore ***all'8*** % del prezzo del pacchetto, i viaggiatori possono risolvere il contratto e, in tal caso, otterranno il rimborso. Se nel contratto l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, i viaggiatori hanno diritto a una riduzione del prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti. | – Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante ***in seguito a un caso di forza maggiore***) e se espressamente previsto nel contratto, e al più tardi ***90*** giorni prima dell'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore ***al 10*** % del prezzo del pacchetto, i viaggiatori possono risolvere il contratto e, in tal caso, otterranno il rimborso. Se nel contratto l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, i viaggiatori hanno diritto a una riduzione ***automatica*** del prezzo ***e a un rimborso*** se vi è una diminuzione dei costi pertinenti. |

Or. fr